


PROVINCIA DI BRESCIA
COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO II VARIANTE

PROGETTO
SERGIO BAIGUERA
ARCHITETTO



ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E DELLE RELATIVE PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE

SETTEMBRE 2020

ADOZIONE
DELIBERA C.C. N. 3 DEL 12/02/2020

IL SINDACO

CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

APPROVAZIONE

IL SEGRETARIO

OSSERVAZIONI PERVENUTE

N. OSS	N. ORD.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	LOCALITA'	IDENTIFICAZIONE CATASTALE		ATTO	DESCRIZIONE RICHIESTA (SINTESI NON ESAUSTIVA - VERIFICARE SEMPRE DOUCMENTO ORIGINALE)	PROPOSTA CONTRODEDUZIONI	N. ORD.	DETERMINAZIONI COMUNALI	NOTE
						f.	mapp.						
												A = ACCOLTA PA = PARZIALMENTE ACCOLTA NA = NON ACCOLTA	
1	01.1.1	4172	06/04/20	Carrozeria Nodari S.r.l.	v. Martiri della Libertà	3	326-329	PR	1.1.1) Richiesta relativa al PDC 8 - Variante 7, vista la scarsa utilità della previsione di un verde pubblico attrezzato inserito in zona produttiva, con lo scopo di tutelare esclusivamente il cono visuale, ormai fortemente compromesso, di modificare la perimetrazione per ridurre a m 20 o 25 la fascia a verde pubblico SP1.V2 e per inglobare nell'area a servizio del complesso produttivo una fascia ad uso privato, tra m 15 e m 20, da mantenere inedificabile, al fine di tutelare il cono visuale, ma a disposizione del complesso produttivo a uso di piazzale e verde privato, senza modifiche dei parametri edificatori, ma con la possibilità di realizzare quanto concesso in maniera funzionale all'attività, riservando comunque una fascia consistente a verde pubblico, che risulta ampiamente sufficiente per evidenziare e completare l'attuale passaggio pedonale e ciclabile presente sul lato ovest;	1.1.1) La richiesta relativa alla Variante 7 - PDC 8 del Piano delle Regole, di ampliare l'area ad uso privato e ridurre la fascia a verde pubblico, a tutela del "cono visuale" del Monastero di San Martino, non è accoglibile, perché la riduzione prevista da m 70 a m 40, della fascia a verde, con funzione di area interstiziale in contesto urbanizzato, è già stata così definita dalla II Variante, quale "limite" entro il quale, pur consentendo l'ampliamento dell'attività produttiva esistente, è ancora possibile garantire la tutela della visuale residua del complesso di notevole valenza storico-architettonica del Monastero di San Martino; NON ACCOLTA	01.1.1	NA	
	01.1.2								1.1.2) richiesta subordinata di classificare nel PDC 8, una fascia di m 15 o m 20, parte a piazzale privato e parte a verde privato, nel caso non fosse possibile modificare il perimetro della Variante 7;	1.1.2) la richiesta subordinata, relativa alla Variante 7 - PDC 8 del Piano delle Regole, di classificare una fascia di m 15 o 20, parte a piazzale privato e parte a verde privato, nel caso non fosse possibile modificare il perimetro del PDC 8, non è accoglibile, perché comporterebbe un'ulteriore riduzione effettiva della larghezza della fascia a verde e dell'ampiezza della visuale, oltre il "limite" definito dalla II Variante per garantire la tutela della visuale residua, in base alle motivazioni esplicitate nella controdeduzione alla precedente richiesta 1.1.1); NON ACCOLTA	01.1.2	NA	
	01.2								1.2) eliminare le richieste previste nella scheda attuativa del PDC 8 relative al fossato, al fine di adeguarle all'attuale stato dei luoghi ed evitare di realizzare delle opere non necessarie.	1.2) la richiesta di eliminare le opere relative al fossato previste per l'attuazione del PDC 8 del PR, non è accoglibile perché le opere prescritte per la sistemazione dell'area di cessione da destinare a verde pubblico, sono necessarie al fine di conseguire un assetto idoneo e consono alle caratteristiche dei luoghi, anche con funzione di mitigazione dell'intervento in ampliamento dell'ambito produttivo adiacente; comunque le sistemazioni previste, unitamente alle altre "Prescrizioni particolari", a carico del PDC 8, costituiscono le condizioni poste specificamente dalla II Variante al fine di consentire la trasformazione produttiva di parte dell'area e, allo stesso tempo, garantire un'adeguata sistemazione, ecologica e, in particolare, paesaggistica, della parte da destinare a verde pubblico, finalizzata a una "definitiva" salvaguardia della visuale verso il complesso storico-architettonico del Monastero di San Martino, prevedendo appositamente in funzione prospettica rispetto all'asse longitudinale di simmetria dell'area, la riproduzione lungo il lato ovest, della "morfologia infossata simile e quella esistente in lato est". NON ACCOLTA	01.2	NA	
2	02.1	5491	14/05/20	Tabalappi Guido Arch. per conto di Kastrioti Lici e Kasa Besmir	v. Mazzini 87/D	10	81	PR PdR A6.9	2.1) Richiesta relativa all'immobile assoggettato dal Piano delle Regole a "PdR A.6.9 - v. Mazzini" di non tenere in essere la proposta dei precedenti proprietari in quanto il sovrizzo per uniformare la linea di colmo con l'edificio confinante risulta praticamente impossibile come adeguamento strutturale in adempimento alla normativa vigente, inoltre siccome il tetto del vicino sporge sul tetto dell'edificio dei richiedenti individuato con il n. 27 in Categoria A3, bisogna chiedere autorizzazione al vicino, che potrebbe non accettare tale proposta;	2.1) La richiesta relativa all'edificio di Categoria A3 individuato con il n. 27, ricadente in area assoggettata dal Piano delle Regole a "PdR A.6.9 - v. Mazzini", di non mantenere in essere la proposta dei precedenti proprietari ai fini del sovrizzo con riallineamento di gronde e falde di copertura a quelle esistenti o consentite dell'edificio adiacente A3 n. 25, è accoglibile eliminando dal Piano delle Regole la previsione del "PdR A.6.9 - v. Mazzini", con contestuale ripristino, per l'edificio n. 27, della possibilità di sovrizzo fino al conseguimento dell'abitabilità degli spazi interni, modificando in tal senso la normativa degli interventi ammessi per gli edifici di Categoria A3 e per gli Ambiti di recupero, Categoria A6, nelle NTA del Piano delle Regole; ACCOLTA	02.1	A	
	02.2								2.2) richiesta relativa all'immobile assoggettato dal Piano delle Regole a "PdR A.6.9 - v. Mazzini" di consentire la deroga al reperimento di 2 dei 4 posti auto richiesti, data l'impossibilità di ricavare più di 2 posti auto nella corte privata.	2.2) la richiesta relativa all'immobile assoggettato dal Piano delle Regole a "PdR A.6.9 - v. Mazzini", di consentire la deroga al reperimento di 2 dei 4 posti auto richiesti, non è accoglibile, perché le NTA del Piano delle Regole, all'Art. 12 Parcheggi privati, come modificato/integrato dalla II Variante, già contempla le situazioni di mancato conseguimento dei parametri minimi richiesti in relazione alle "ragionevoli possibilità offerte dall'edificio e dal lotto". NON ACCOLTA	02.2	NA	

N. OSS	N. ORD.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	LOCALITA'	IDENTIFICAZIONE CATASTALE		ATTO	DESCRIZIONE RICHIESTA (SINTESI NON ESAUSTIVA - VERIFICARE SEMPRE DOUMENTO ORIGINALE)	PROPOSTA CONTRODEDUZIONI	N. ORD.	DETERMINAZIONI COMUNALI	NOTE
						f.	mapp.						
3	03.1.1	6601	11/06/20	Cologna Deretti Antonia	v. Fornaci	13	21-22-132-136 (1/3) 18-123-131	PR	Richieste relative alla "Cascina Deretti": 3.1) richiesta di ampliamento verso est e verso sud del perimetro delle corti agricole e nuclei sparsi, ricomprendendo al proprio interno anche i mappali 21 e 22 e una piccola porzione del mapp. 136 e attribuendo a tutto il comparto una classificazione urbanistica omogenea (EA - aree rurali di valore storico ambientale ed ambiti agricoli non di valenza paesistica), al fine di individuare un unico comparto sottoposto a normative omogenee che consentiranno in futuro di realizzare un intervento edilizio organico, come da elaborato grafico allegato (6);	3.1) La richiesta relativa alla "Cascina Deretti" di ampliare il perimetro di "Corti agricole e nuclei sparsi" definito dal Piano delle Regole, per attribuire a tutto il comparto una classificazione urbanistica omogenea (EA - aree rurali di valore storico ambientale ed ambiti agricoli non di valenza paesistica), non è accoglibile, perché nel Piano, la perimetrazione "Corti agricole e nuclei sparsi" rappresenta unicamente l'individuazione cartografica delle "aree degli edifici rurali di valore storico ambientale, comprendenti gli edifici, i nuclei rurali ed il relativo ambito di riferimento, di valore storico ambientale, che vanno conservati e recuperati" (Art. 33 NTA del Piano delle Regole), per tali aree, disciplinate come "Aree rurali edificate di valore storico-ambientale" (Art. 33.3, NTA del PR), il Piano delle Regole ha riconosciuto la valenza tipologica, storica e ambientale e ha individuato, mediante il citato perimetro, la relativa forma insediativa originaria, in base ai riferimenti della documentazione storica; pertanto, la perimetrazione dell'ambito, "Corti agricole e nuclei sparsi" e "EA - Aree rurali edificate di valore storico-ambientale", non è modificabile, perché in coerenza con i criteri di definizione del Piano sopra evidenziati, non può essere utilizzata per individuare di fatto un nuovo comparto edilizio, ampliato a sud per comprendere le aree di pertinenza degli edifici esistenti, e a est, per rendere possibili delle trasposizioni volumetriche, come si evince dalle successive richieste 3.2) e 3.3); la formazione di un nuovo comparto edilizio, non è accoglibile, perché: - l'ampliamento verso est, ipotizzato per ricavare, di fatto, una nuova area edificabile in ES Aree Agricole di Salvaguardia, si configurerebbe come nuovo consumo di suolo, non compatibile con le previsioni della normativa transitoria di cui all'Art. 5 della L.R. n. 31/2014; - l'ampliamento verso sud, ipotizzato per includere l'area di pertinenza degli edifici esistenti, interessa un'area ES Agricola di Salvaguardia, che ricade negli "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico" recepiti nel PGT mediante la II Variante, che li ha confermati dal PTCP così come dallo stesso individuati, pertanto la relativa modifica non rientra negli obiettivi della II Variante e non è attuabile in sede di approvazione definitiva della II Variante al PGT;	03.1.1	NA	
	03.1.2								l'introduzione della nuova classificazione urbanistica proposta "EA - aree rurali di valore storico ambientale ed ambiti agricoli non di valenza paesistica", appositamente per l'area in esame, non è accoglibile perché, per coerenza con i criteri di Piano, è da ritenere che debba essere confermata l'articolazione del territorio rurale così come definita dal PGT, evitandone la suddivisione in microaree, così come non è accoglibile, la proposta di attribuire al comparto la "non valenza paesistica", perché il Piano, per le aree EA, nel fissare l'obiettivo di "salvaguardare i caratteri tipologici, ambientali e paesaggistici e al contempo garantirne il recupero funzionale" (Art. 33.3, NTA del PR), ha di fatto riconosciuto la valenza storico ambientale e paesaggistica dei relativi insediamenti all'interno del territorio rurale, che è da ritenere debba essere confermata; NON ACCOLTA	03.1.2	NA		
	03.2								3.2) richiesta relativa alla "Cascina Deretti" di dare la possibilità, laddove non già consentito dal PGT, di demolizione con ricostruzione e trasposizione del volume all'interno del comparto, per i fabbricati individuati con i numeri 1, 2, 3, 4 e 5 nell'elaborato grafico allegato (4);	3.2) la richiesta relativa alla "Cascina Deretti", fabbricati individuati con i nn. 1, 2, 3, 4 e 5 nell'elaborato grafico allegato (4), di ammettere, ove non già consentito dal Piano delle Regole, la possibilità di demolizione con ricostruzione e trasposizione del volume all'interno del comparto, non è accoglibile, perché il Piano già ammette la demolizione e ricostruzione degli edifici indicati, prevedendo: - per gli edifici classificati A3 e A4 (nn. 3-4 e 5, cit.), in base alle caratteristiche morfologiche e tipologiche, il mantenimento dell'impianto insediativo originario; - per gli edifici classificati A5 e A7 (nn. 1 e 2 cit.), la trasposizione volumetrica, solo con piano attuativo, unicamente all'interno dell'area interessata dall'intervento; pertanto è da ritenere vadano confermate le scelte di Piano che, in considerazione del notevole valore storico ambientale degli edifici e dei relativi ambiti, sono volte alla parziale conservazione dei caratteri originari e alla riorganizzazione e valorizzazione degli insediamenti, nel rispetto dell'impianto insediativo storico; NON ACCOLTA	03.2	NA	

N. OSS	N. ORD.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	LOCALITA'	IDENTIFICAZIONE CATASTALE		ATTO	DESCRIZIONE RICHIESTA (SINTESI NON ESAUSTIVA - VERIFICARE SEMPRE DOUMENTO ORIGINALE)	PROPOSTA CONTRODEDUZIONI	N. ORD.	DETERMINAZIONI COMUNALI	NOTE
						f.	mapp.						
	03.3								3.3) richiesta relativa alla "Cascina Deretti" di confermare la possibilità di demolizione e ristrutturazione nel rispetto dell'impianto planivolumetrico e di consentire altresì la possibilità di trasporre all'interno del comparto fino ad un massimo del 30% della volumetria, per i fabbricati individuati con i numeri 6, 7, 8 e 9 nell'elaborato grafico allegato (5), data la loro consistente volumetria.	3.3) la richiesta relativa alla "Cascina Deretti", fabbricati individuati con i nn. 6, 7, 8 e 9 nell'elaborato grafico allegato (5), di confermare la possibilità di demolizione e ristrutturazione nel rispetto dell'impianto planivolumetrico e di ammettere la possibilità di trasporre all'interno del comparto, fino al 30% della volumetria, data la loro consistente volumetria, non è accoglibile, perché il Piano, ai fini della conservazione dei caratteri, morfologici e tipologici originari degli insediamenti, nonché dell'impianto storico delle case a corte, ammette la possibilità di demolizione e ricostruzione sul relativo sedime, soltanto di alcuni degli edifici indicati, senza possibilità di trasposizione volumetrica; pertanto è da ritenere vadano confermate le scelte di Piano che, in considerazione del notevole valore storico ambientale degli edifici e dei relativi ambiti, sono volte alla conservazione e alla valorizzazione dei caratteri morfologici, tipologici e insediativi originari. NON ACCOLTA	03.3		
4	04.1	6660	13/06/20	Ometto Silvia Arch.				PR NTA	Richieste e proposte di modifica relative alle NTA del Piano delle Regole: 4.1) richiesta di modifica delle NTA del Piano delle Regole, Art. 5 Definizioni e parametri urbanistici - SCOP, per differenziare gli sporti che "concorrono" nel computo della Sup. Coperta per destinazioni d'uso, ovvero per il residenziale e il produttivo, proponendo di portare i suddetti a m 2,00 per il residenziale, e m 3,00 per il produttivo;	4.1) La richiesta di modificare le NTA del Piano delle Regole, Art. 5 Definizioni e parametri urbanistici - SCOP = Superficie coperta, per escludere dal computo della Superficie coperta gli sporti fino a m 2,00 negli edifici residenziali e fino a m 3,00 negli edifici produttivi, contrasta con la definizione della SCOP, recepita con la II Variante, dalle "Definizioni tecniche uniformi", Allegato B della DGR 24/10/2018 n. XI/695 stabilite ai fini dell'introduzione a livello regionale del Regolamento edilizio-tipo; tuttavia la richiesta è accoglibile mediante l'inserimento di una norma in funzione della modalità di calcolo richiesta, entro i limiti indicati, nella normativa specifica delle diverse aree individuate dal PGT a destinazione prevalente residenziale e produttiva, precisando che la stessa modalità sia riferita, come nelle NTA vigenti, ai corpi aggettanti aperti quali, balconi, sporti di gronda, pensiline e similari; la richiesta viene accolta introducendo nella normativa del PGT l'esclusione dal computo della SCOP = Superficie coperta dei corpi aggettanti aperti quali, balconi, sporti di gronda, pensiline e similari: - fino a m 2,00 nelle aree residenziali B e C_att del PR, degli ATR del DP e nelle aree destinate a servizi del PS; - fino a m 3,00 nelle aree produttive D1 e D_att del PR e degli ATP del DP; ACCOLTA	04.1	A	
	04.2								4.2) proposta di modifica delle NTA del Piano delle Regole, Art. 49 - Impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia - comma 2. Impianti solari fotovoltaici, di consentire la possibilità di installazione di pannelli fotovoltaici e solare termico anche nel tessuto storico e nelle cascine, ad oggi non concessi (nel caso di impianto solare termico escluso il boiler di accumulo sul tetto);	4.2) la richiesta di modificare il Piano delle Regole, NTA, Art. 49 - Impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia - comma 2. Impianti solari fotovoltaici per consentire l'installazione degli impianti solari e fotovoltaici nel tessuto storico e nelle cascine, è parzialmente accoglibile, ma per ammettere tali impianti solo per gli edifici classificati A2, oltre che per gli edifici A3, A4 e A5 già consentiti dalla II Variante, escludendo pertanto gli edifici A1, data la notevole valenza architettonica di emergenze storico ambientali, per i quali il Piano stabilisce che gli interventi ammessi devono essere volti alla conservazione; l'ammissibilità di tali installazioni sugli edifici classificati A2 viene consentita in considerazione che, le recenti disposizioni in materia paesaggistica, hanno ammesso l'installazione di pannelli solari (termici e fotovoltaici) in ambiti assoggettati a vincolo, escludendola dall'autorizzazione paesaggistica e che, a maggior ragione, la stessa installazione, possa essere ammessa per i pochi edifici A2 individuati dal Piano, che non risultano vincolati; la richiesta viene parzialmente accolta eliminando per gli edifici A2, nell'Art. 49 delle NTA del Piano delle Regole, l'esclusione dall'installazione degli impianti solari e fotovoltaici e aggiungendo nel testo dello stesso articolo, la categoria A2 (a precedere la A3) nella disciplina dettagliata che regola la realizzazione di tali impianti; PARZIALMENTE ACCOLTA	04.2	PA	

N. OSS	N. ORD.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	LOCALITA'	IDENTIFICAZIONE CATASTALE		ATTO	DESCRIZIONE RICHIESTA (SINTESI NON ESAUSTIVA - VERIFICARE SEMPRE DOCUMENTO ORIGINALE)	PROPOSTA CONTRODEDUZIONI	N. ORD.	DETERMINAZIONI COMUNALI	NOTE
						f.	mapp.						
	04.3								4.3) proposta di modifica delle NTA del Piano delle Regole, Art. 49 - Impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia - comma 2. Impianti solari fotovoltaici, di soppressione del passaggio in commissione del paesaggio, nonché della procedura dell'"ammissibilità paesistica" mediante esame dell'impatto paesistico, delle pratiche relative al fotovoltaico e solare termico in copertura degli immobili, tramite CILA, imponendo che gli stessi impianti siano realizzati integrati e complanari alla falda del tetto dell'immobile oggetto di intervento, comprensibile invece tale procedura per eventuali impianti a terra.	4.3) la richiesta di modifica del Piano delle Regole, NTA, Art. 49 - Impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia - comma 2. Impianti solari fotovoltaici, per l'eliminazione del parere obbligatorio della Commissione per il Paesaggio, nonché della procedura dell'"ammissibilità paesistica" mediante esame dell'impatto paesistico, è parzialmente accoglibile solo per quanto riguarda l'eliminazione del parere obbligatorio della Commissione per il Paesaggio, in quanto l'Art. 49 già definisce le modalità di minimo impatto da rispettare per la realizzazione di tali impianti, mentre non è possibile eliminare la procedura di "Esame dell'impatto paesistico dei progetti", essendo prescritta dalle NTA, Parte IV, del PTR e, la realizzazione tramite CILA, non è materia del PGT; pertanto la richiesta viene parzialmente accolta modificando il testo vigente dell'ultimo periodo del comma 2 dell'Art. 49 delle NTA del Piano delle Regole, come segue: "Per l'installazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici è obbligatoria la verifica di ammissibilità paesaggistica secondo le modalità stabilite all'art. 14 delle NTA del D. P. con il parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio, negli interventi su edifici dei Centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione e delle aree EA – rurali edificate di valore storico-ambientale e nel caso di installazione degli impianti a terra." PARZIALMENTE ACCOLTA	04.3	PA	
5	05.1	6662	13/06/20	Ravelli Dario Geom.				PR NTA	Proposte di modifica delle NTA del Piano delle Regole: 5.1) proposta di modifica dell'Art. 25 - Tessuto storico 4.2 materiali di finitura, di togliere dall'obbligo di utilizzare il manto di copertura in coppi in cotto e recupero dei coppi preesistenti qualora si intenda rifare completamente l'intera copertura (fermo restando che la sostituzione parziale della copertura debba rispettarne invece l'obbligo di utilizzo di coppi in cotto) e di consentire in alternativa l'utilizzo di "coppi o tegole in similcotto, di dimensioni, forma e colore il più simile possibile al coppo in cotto";	5.1) la proposta di modifica del Piano delle Regole, NTA, Art. 25 - Tessuto storico, 4. Norme Generali, 4.2 Materiali di finitura, per l'eliminazione dell'obbligo di utilizzare i coppi in cotto, con recupero dei coppi preesistenti, in caso di rifacimento dell'intera copertura (mantenendo l'obbligo, in caso di sostituzione parziale di manto di copertura esistente in coppi di cotto, di utilizzo di coppi dello stesso materiale), per consentire, in alternativa, l'utilizzo di "coppi o tegole in similcotto, di dimensioni, forma e colore il più simile possibile al coppo in cotto", è parzialmente accoglibile, solo per gli edifici classificati A2, A3, A4 e A5, esclusi gli edifici A1, per questi ultimi, data la notevole valenza architettonica di emergenze storico ambientali, sono ammessi interventi volti alla conservazione e rimane confermato l'utilizzo di materiali originali, tipici della tradizione locale, parzialmente accoglibile - modificando il punto 4.2 Materiali di finitura, dell'Art. 25 sopra citato, aggiungendo al testo dell'alea "- tetti a falde inclinate con manto di copertura in coppi in cotto, con recupero dei coppi preesistenti" le seguenti parole: "per gli edifici classificati A1 e in tutti i casi di sostituzione parziale della copertura" ; - introducendo di seguito al precedente, il nuovo alinea seguente: "- in caso di rifacimento dell'intera copertura è ammessa la possibilità di utilizzo di coppi in cotto o, in alternativa, di coppi o tegole in similcotto, di dimensioni, forma e colore, il più possibile, simili a quelli dei coppi in cotto" ; PARZIALMENTE ACCOLTA	05.1	PA	
	05.2								5.2) proposta di modifica delle NTA del Piano delle Regole, Art. 25 - Tessuto storico 4.2 materiali di finitura, di consentire le pavimentazioni in pietra con posa ad opus incertum, ad oggi "non ammesse";	5.2) la proposta di modifica del Piano delle Regole, NTA, Art. 25 - Tessuto storico, 4. Norme Generali, 4.2 Materiali di finitura, per consentire le pavimentazioni in pietra con posa ad opus incertum, non è accoglibile, perché tale modalità di esecuzione delle pavimentazioni in pietra non rientra tra quelle tipiche della tradizione locale, che il Piano intende ripristinare in funzione della riqualificazione e della valorizzazione degli spazi aperti nei tessuti storici; pertanto la richiesta non viene accolta, in quanto è da ritenere che debba essere confermata la scelta di Piano; NON ACCOLTA	05.2	NA	
	05.3.1								5.3.1) proposta di modifica delle NTA del Piano delle Regole, Art. 32, comma 3, di portare il parametro "IC" delle "aree C-att a destinazione residenziale prevalente in piani attuativi approvati ...", al pari delle aree a destinazione residenziale;	5.3.1) la proposta di modifica del Piano delle Regole, NTA, Art. 32 Tessuto in trasformazione, comma 3., relativa alle "aree C-att a destinazione residenziale prevalente in piani attuativi approvati ...", per elevare il parametro "IC" al pari delle aree a destinazione residenziale, non è accoglibile, perché nelle aree del "Tessuto consolidato a destinazione residenziale prevalente" tale indice non trova applicazione; NON ACCOLTA	05.3.1	NA	

N. OSS	N. ORD.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	LOCALITA'	IDENTIFICAZIONE CATASTALE		ATTO	DESCRIZIONE RICHIESTA (SINTESI NON ESAUSTIVA - VERIFICARE SEMPRE DOUMENTO ORIGINALE)	PROPOSTA CONTRODEDUZIONI	N. ORD.	DETERMINAZIONI COMUNALI	NOTE
						f.	mapp.						
	05.3.2								5.3.2) proposta subordinata alla precedente 5.3.1) di modifica delle NTA del Piano delle Regole, Art. 32, comma 3, di eliminare il valore del parametro "IC" delle "aree C-att a destinazione residenziale prevalente in piani attuativi approvati ..." e di lasciare "nei limiti di quanto precedentemente convenzionato";	05.3.2) proposta subordinata alla precedente 5.3.1) relativa all'Art. 32, comma 3, di eliminare il valore del parametro "IC" delle "aree C-att a destinazione residenziale prevalente in piani attuativi approvati ..." e di lasciare "nei limiti di quanto precedentemente convenzionato", è accoglibile, in quanto, nelle aree del Tessuto in trasformazione C_att, oggetto di piani attuativi realizzati o scaduti, già la norma di piano prevede, come alternativa al valore indicato del parametro "IC", il rispetto dei parametri "nei limiti di quanto precedentemente convenzionato"; la richiesta viene accolta modificando il testo dell'alinea "- per le aree C_att" del comma 3 dell'Art. 32 delle NTA del Piano delle Regole, per eliminare il valore di "IC" e la successiva lettera o: "25%-ø"; ACCOLTA	05.3.2	A = ACCOLTA PA = PARZIALMENTE ACCOLTA NA = NON ACCOLTA	
	05.4								5.4) proposta di modifica delle NTA del Piano delle Regole, relativa alla definizione di SA, al comma 6, per spiegare meglio cosa si intende per "proiezione orizzontale" nella definizione di SA, "i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione "orizzontale",	5.4) la richiesta di precisare nelle NTA del Piano delle Regole, Art. 5 Definizioni e parametri urbanistici - SA = Superficie accessoria (punto 6), la definizione di "proiezione orizzontale" riferita al computo dei vani scala interni alle unità immobiliari, è in contrasto con le "Definizioni tecniche uniformi", Allegato B della DGR 24/10/2018 n. XI/695 stabilite ai fini dell'introduzione a livello regionale del Regolamento edilizio-tipo, tuttavia, al fine di precisare la norma, la richiesta viene sostanzialmente accolta, aggiungendo alla "Nota esplicativa", riportata in calce al testo della definizione di "SA", una seconda nota, come segue: "Per proiezione orizzontale da utilizzare ai fini del computo della SA dei vani scala interni alle unità immobiliari, si intende la proiezione ortogonale degli stessi sul piano orizzontale."; ACCOLTA	05.4	A	

N. OSS	N. ORD.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	LOCALITA'	IDENTIFICAZIONE CATASTALE		ATTO	DESCRIZIONE RICHIESTA (SINTESI NON ESAUSTIVA - VERIFICARE SEMPRE DOUMENTO ORIGINALE)	PROPOSTA CONTRODEDUZIONI	N. ORD.	DETERMINAZIONI COMUNALI	NOTE
						f.	mapp.						
												A = ACCOLTA PA = PARZIALMENTE ACCOLTA NA = NON ACCOLTA	
	05.5								5.5) richiesta di modifica delle NTA del Piano delle Regole, Art. 14 permessi di costruire convenzionati per stabilire, dove non disciplinato, all'interno della singola disciplina d'ambito, la superficie minima per le diverse destinazioni d'uso, ove insiste l'obbligo di permesso di costruire convenzionato, in allineamento con l'art. 15 che prevede superfici minime di cui l'obbligo di Piano attuativo; ovvero di specificare fino a che superficie è possibile andare in attuazione diretta (permesso di costruire - scia); da quale a quale metratura ricade il pdc convenzionato e quando scatta il PA (per quest'ultimo la soglia è già contenuta nell'art. 15); dove non disciplinato, si chiede altresì vengano specificati gli standard competenti il PDC convenzionato ove sia necessario attuare tale modalità, con eventuale disciplina in riferimento alla possibilità di monetizzazione parziale o totale;	5.5) la richiesta di modificare le NTA del piano delle Regole, Art. 14 Permessi di costruire e PDC convenzionati, per stabilire, ove non disciplinato nella singola disciplina d'ambito, una superficie minima per le diverse destinazioni d'uso, sopra la quale sia obbligatorio il Permesso di Costruire convenzionato e sotto la quale sia possibile l'attuazione diretta, nonché per specificare (ove non disciplinato) gli standard che competono al PDC e in quali casi sono da attuare e in quali è possibile la monetizzazione parziale o totale, è accoglibile, perché in effetti si tratta di definizioni opportune ai fini della gestione dell'attività edilizia; la richiesta viene accolta, mediante l'indicazione di soglie di superfici, diversificate per le destinazioni residenziale e produttive, in misura proporzionata all'entità degli interventi e in relazione a quelle stabilite dall'Art. 15 delle NTA del PR per l'obbligo di piano attuativo, modificando l'Art. 14 delle NTA del Piano delle Regole, per introdurre in calce al punto 3. lett. a. Permesso di costruire convenzionato, il testo seguente: "Nelle aree del Tessuto Urbano Consolidato a destinazione residenziale prevalente: - gli interventi relativi a una SL inferiore o uguale a m2 350 che non comportano cambio di destinazione d'uso o incremento del Carico urbanistico, sono assoggettati a titolo abilitativo diretto senza reperimento di standard; - gli interventi relativi a una SL da 351 a 1.999 m2 sono assoggettati a Permesso di Costruire Convenzionato con reperimento dello standard minimo previsto, per le rispettive destinazioni, dall'Art. 12 delle presenti NTA, con possibilità di monetizzazione, salvo quanto diversamente stabilito nella disciplina specifica d'area o di destinazione. Nelle aree del Tessuto Urbano Consolidato a destinazione produttiva, commerciale e terziario direzionale: - gli interventi relativi a una SL inferiore o uguale a m2 1.500 che non comportano cambio di destinazione d'uso o incremento del Carico urbanistico, sono assoggettati a titolo abilitativo diretto senza reperimento di standard; - gli interventi relativi a una SL da 1.501 a 2.999 m2 sono assoggettati a Permesso di Costruire Convenzionato con reperimento dello standard minimo previsto, per le rispettive destinazioni, dall'Art. 12 delle presenti NTA, con possibilità di monetizzazione, salvo quanto diversamente stabilito nella disciplina specifica d'area o di destinazione." ACCOLTA	05.5	A	
	05.6								5.6) richiesta di modifica delle NTA del Piano delle Regole, Art. 14, comma 3, per sostituire la terminologia (refuso) "Criteri e norme generali" con "Regole e criteri generali".	5.6) la richiesta di modificare le NTA del piano delle Regole, Art. 14, Permessi di costruire e PDC convenzionati, comma 3.a., è accoglibile, in quanto si tratta di rettifica del rimando alle norme del precedente "Titolo III"; la richiesta viene accolta sostituendo nel comma 3.a. dell'Art. 14, sopra citato, il rinvio al titolo "Criteri e norme generali" con "Regole e criteri generali". ACCOLTA	05.6	A	

N. OSS	N. ORD.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	LOCALITA'	IDENTIFICAZIONE CATASTALE		ATTO	DESCRIZIONE RICHIESTA (SINTESI NON ESAUSTIVA - VERIFICARE SEMPRE DOCUMENTO ORIGINALE)	PROPOSTA CONTRODEDUZIONI	N. ORD.	DETERMINAZIONI COMUNALI	NOTE
						f.	mapp.						
6	06	6663	13/06/20	Facchetti Alberto Legale Rappresentante Fondazione Pompeo e Cesare Mazzocchi Onlus	v. Cav. Ghidini	6	31-66-67	DP ATP 8.1	6) Richiesta relativa all'ATP 8, sub-ambito 8.1, previsto dal Documento di Piano, di consentire la possibilità di insediamento di funzioni produttive aventi un'altezza degli edifici fino a m 14, a fronte di un'altezza massima prevista attualmente di m 10, al fine di poter far insediare attività con destinazione d'uso logistico. Si ritiene che essendo l'area in oggetto confinante con un insediamento produttivo importante avente al suo interno altezze sia di edifici sia di manufatti anche ben oltre i 10 metri, l'eventuale altezza superiore a 10 m non impatterebbe visivamente con il resto del contesto. Inoltre l'area sub ambito 8.1 non è ubicata fronte strada ma ad una distanza minima rispetto a via Travagliato di 150 m e a via Martiri della Libertà minimo 250 m, questo aspetto offrirebbe un inserimento visivo nel contesto produttivo presente graduale ed armonico.	6) La richiesta relativa all'ATP 8, sub-ambito 8.1, previsto dal Documento di Piano, di consentire la possibilità di insediamento di funzioni produttive aventi un'altezza degli edifici fino a m 14, è parzialmente accoglibile, rinviando la definizione dell'altezza massima degli edifici nel sub-ambito, a valutazioni più approfondite, rigorose e precise, da effettuare in sede di proposta attuativa, in funzione delle effettive esigenze insediative, mediante la predisposizione di uno Studio Paesaggistico di dettaglio, tenuto conto del contesto edificato limitrofo e degli elementi di fruibilità dallo stesso esplicitati, e prevedendo comunque un idoneo rafforzamento delle già previste misure di mitigazione in lato nord, a contatto con la campagna; la richiesta è parzialmente accoglibile introducendo nella Scheda dell'"area di trasformazione ATP 8 - via Travagliato e via Marconi, di cui all'elaborato P0c "Schede delle aree di trasformazione" del Documento di Piano, nel paragrafo "Modalità attuative e parametri", il testo seguente: "Per il Sub-ambito 8.1 l'Altezza urbanistica AU e l'Altezza degli edifici sarà definita in sede di proposta di Piano Attuativo, mediante uno Studio Paesaggistico di dettaglio, tenendo conto del contesto edificato limitrofo e degli elementi di fruibilità esplicitati. In funzione delle altezze consentite dovrà essere realizzato il rafforzamento obbligatorio delle già previste misure di mitigazione in lato nord, a contatto con la campagna." e modificando di conseguenza, nella stessa scheda, la tabella dei "Parametri urbanistici", per sostituire il valore di m 10,00 con un rimando alla norma sopra riportata; PARZIALMENTE ACCOLTA	06	PA	
7	07.1.1	6687	15/06/20	Di Rocco Elio Lucio Ing.				PR NTA	Proposte di modifica alle NTA del Piano delle Regole: 7.1.1) richiesta relativa alla definizione di Altezza, per chiarire a cosa serve la definizione "altezza del fronte";	7.1.1) la richiesta di modificare la normativa per chiarire la funzione della definizione dell'"Altezza del fronte", Art. 5 "Definizioni e parametri urbanistici" delle NTA del Piano delle Regole, non è accoglibile, perché tale definizione, rientra nelle "Definizioni tecniche uniformi" di cui all'Allegato B della D.G.R. 24 ottobre 2018, n. XI/695, che sono state conformemente recepite nelle NTA del Piano delle Regole mediante la II Variante, ai fini dell'introduzione a livello regionale del Regolamento edilizio-tipo, precisando che l'"Altezza del fronte", anche se, per ora, non trova diretta applicazione nella normativa di PGT, potrebbe risultare utile a stabilire, ad esempio, nei piani attuativi non già previsti dal PGT, un'altezza massima effettiva degli edifici, ai fini della limitazione dell'impatto paesaggistico degli stessi; NON ACCOLTA	07.1.1	NA	
	07.1.2								7.1.2) proposta di modifica delle NTA del Piano delle Regole, per togliere la lettera H dalla definizione di "Altezza Urbanistica" poiché c'è già la sigla "AU" che la definisce, al fine di evitare confusioni con il concetto di altezza e metterla (lett. H) nella definizione "Altezza dell'edificio", perché in tutte le tabelle "modalità di intervento e parametri" dei vari ambiti accanto alla definizione di "Altezza dell'edificio" compare la "H";	7.1.2) la proposta di modifica delle NTA del Piano delle Regole Art. 5 Definizioni e parametri urbanistici - Altezza urbanistica e Altezza dell'edificio per eliminare l'acronimo "H" assegnato all'"Altezza Urbanistica", già definita con l'acronimo "AU" e attribuire l'acronimo "H" alla definizione di "Altezza dell'edificio", è volta a chiarire l'interpretazione della norma ai fini della sua applicazione, tenendo presente che, secondo quanto stabilito dalla II Variante al PGT, è l'"Altezza urbanistica AU" quella da utilizzare come parametro per la verifica dell'altezza degli edifici, e pertanto è parzialmente accoglibile soltanto per l'eliminazione dell'acronimo "H" dalla definizione dell'"Altezza Urbanistica", ma non per reintrodurre l'acronimo "H" per l'"Altezza dell'edificio" (peraltro non indicato nell'Allegato B sopra citato nella controdeduzione 7.1.1)), al fine di evitare possibilità di confusione con la normativa previgente, già in uso; pertanto, la richiesta viene parzialmente accolta modificando: - l'Art. 5 delle NTA del Piano delle Regole, per eliminare l'acronimo "H" dalla definizione di "Altezza Urbanistica", mantenendo per la stessa l'acronimo "AU"; - ove è indicata l'altezza con l'acronimo "H", in tutte le "Modalità di intervento e parametri" delle NTA del PR., nonché in tutti gli elaborati del DP e del PS, per sostituire l'acronimo "H" con "AU"; PARZIALMENTE ACCOLTA	07.1.2	PA	

N. OSS	N. ORD.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	LOCALITA'	IDENTIFICAZIONE CATASTALE		ATTO	DESCRIZIONE RICHIESTA (SINTESI NON ESAUSTIVA - VERIFICARE SEMPRE DOUMENTO ORIGINALE)	PROPOSTA CONTRODEDUZIONI	N. ORD.	DETERMINAZIONI COMUNALI	NOTE
						f.	mapp.						
	07.2								7.2) proposta di modifica delle NTA del Piano delle Regole, Art. 49 - Impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia - comma 2 impianti solari fotovoltaici, per introdurre la possibilità di installazione di pannelli fotovoltaici e solare termico anche nel tessuto storico e nelle cascine, ad oggi non concessi (nel caso di impianto solare termico escluso il boiler di accumulo sul tetto);	7.2) la proposta di modifica delle NTA del Piano delle Regole, Art. 49 - Impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia - punto 2. Impianti solari e fotovoltaici, per consentire l'installazione degli impianti solari e fotovoltaici nel tessuto storico e nelle cascine, è parzialmente accoglibile, ma per ammettere tali impianti solo per gli edifici classificati A2, oltre che per gli edifici A3, A4 e A5 già consentiti dalla II Variante, escludendo pertanto gli edifici A1, data la notevole valenza architettonica di emergenze storico ambientali, per i quali il Piano stabilisce che gli interventi ammessi devono essere volti alla conservazione; l'ammissibilità di tali installazioni sugli edifici classificati A2 viene consentita, con le stesse motivazioni della precedente controdeduzione 4.2), relativa alla medesima richiesta; la richiesta viene parzialmente accolta secondo quanto già definito per il parziale accoglimento della precedente richiesta 4.2) e qui di seguito riportato dalla relativa controdeduzione: "eliminando per gli edifici A2, nell'Art. 49 delle NTA del Piano delle Regole, l'esclusione dall'installazione degli impianti solari e fotovoltaici e aggiungendo nel testo dello stesso articolo, la categoria A2 (a precedere la A3) nella disciplina dettagliata che regola la realizzazione di tali impianti"; PARZIALMENTE ACCOLTA	07.2	PA	
	07.3								7.3) proposta di modifica delle NTA del Piano delle Regole, PdR A6.1 - via Mazzini, via Sauro, "Norme particolari", punto 2, per inserire come riferimento un "computo metrico estimativo", con elenco voci concordato con il Comune, in quanto non è chiaro il riferimento "qualora non fosse possibile l'attuazione diretta della pista ciclo-pedonale ... dovrà essere versato al Comune un importo equivalente ai costi di realizzazione della pista ciclopedonale e di acquisizione dell'area necessaria secondo quanto stabilito dal Piano dei Servizi (vedi art.9 delle NTA del P.S.);	7.3) la richiesta di modifica delle NTA del Piano delle Regole, Art. 25, punto 5., PdR A6.1 - via Mazzini, via Sauro, "Norme particolari", Il alinea, per sostituire il riferimento al Piano dei Servizi, contenuto nel testo citato, è accoglibile, in quanto, la II Variante al PGT ha in generale modificato le modalità di determinazione della dotazione minima di aree per servizi pubblici, in modo che non risulta coerente l'importo indicato al comma 11. dell'Art. 9 delle NTA del PS; pertanto la richiesta viene accolta modificando il testo dell'Art. 25 Tessuto storico delle NTA del Piano delle Regole, punto 5. Categoria A6, PdR A6.1 - via Mazzini, via Sauro, "Norme particolari", secondo alinea, sostituendo nell'ultimo periodo il testo "...quanto stabilito dal Piano dei Servizi (vedi art. 9 delle NTA del P.S.)..." con la dicitura "... un computo metrico estimativo redatto in base a un elenco voci concordato con il Comune...", nonché eliminando integralmente, di conseguenza, il comma 11. dell'Art. 9 delle NTA del PS, per le ragioni sopra riportate; ACCOLTA	07.3	A	
	07.4								7.4) proposta di modifica delle NTA del Piano delle Regole, definizione VU, "Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l'altezza urbanistica da utilizzarsi ai fini urbanistici", per inserire il valore dell'altezza convenzionale, ovvero 3,00 m per tutte le destinazioni d'uso e valutare una specifica per le costruzioni/edifici nel nucleo antico;	7.4) la richiesta di modifica delle NTA del Piano delle Regole, Art. 5 Definizioni e parametri urbanistici - VU = Volume urbanistico, per inserire nella definizione di VU, il valore dell'altezza convenzionale di m 3 per tutte le destinazioni d'uso, è accoglibile, in quanto utile precisazione della norma, la cui modifica è consentita, perché, pur trattandosi di una delle "Definizioni tecniche uniformi" stabilite ai fini dell'introduzione a livello regionale del Regolamento edilizio-tipo, per la stessa, il Comune può stabilire una "Nuova definizione" rispetto a quella data nell'Allegato B della DGR 24/10/2018 n. XI/695; la proposta viene accolta, con la precisazione che vengano fatte salve le disposizioni specifiche già stabilite dalla normativa previgente per il calcolo del volume esistente nelle diverse aree, aggiungendo pertanto, in coda al testo della definizione del VU = Volume urbanistico, Art. 5 delle NTA del Piano delle Regole, dopo le parole "ai fini urbanistici" il testo seguente: ", ... pari all'altezza convenzionale di m 3,00 per tutte le destinazioni d'uso, salvo disposizioni specifiche per il calcolo del volume esistente nelle diverse aree"; ACCOLTA	07.4	A	

N. OSS	N. ORD.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	LOCALITA'	IDENTIFICAZIONE CATASTALE		ATTO	DESCRIZIONE RICHIESTA (SINTESI NON ESAUSTIVA - VERIFICARE SEMPRE DOUMENTO ORIGINALE)	PROPOSTA CONTRODEDUZIONI	N. ORD.	DETERMINAZIONI COMUNALI	NOTE
						f.	mapp.						
	07.5.1								<p>7.5) proposta di disciplinare nelle NTA del Piano delle Regole, i "pergolati" e i "gazebo" da realizzarsi esclusivamente a pertinenza di immobili a destinazione d'uso "residenza", per cui si allega la seguente proposta di disciplina:</p> <p><i>"Fatta eccezione per gli ambiti territoriali appartenenti ai Nuclei di Antica Formazione, è consentita la costruzione di pergolati (strutture esili in legno o ferro senza fondazioni) in deroga all'indice di utilizzazione fondiaria a condizione che:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a) non abbiano altezza superiore a 2,60 m; b) interessino una superficie non superiore al 20% della superficie coperta dell'edificio di cui il pergolato costituisce pertinenza; c) possano essere addossati all'edificio principale; d) la superficie permeabile della copertura non sia inferiore al 70% della superficie complessiva del pergolato; e) i pilastri siano posti ad almeno 1,50 m dai confini di proprietà (derogabile con assenso del confinante tramite scrittura privata); f) non prevedano occlusioni in vetro o altri materiali delle pareti; h) è concessa la deroga all'installazione di pergolati (strutture esili in legno o ferro senza fondazioni) nei NAF a condizione che non sia insediato sulla facciata principale; <p>2. La disciplina di cui al comma precedente <u>non</u> è applicabile alle strutture prefabbricate tipo "gazebo" (strutture esili in tubolari di ferro-legno senza fondazioni), la cui installazione deve prevedere un tipo di copertura drenante oppure mobile, con struttura semplicemente appoggiata al suolo;</p> <p>3. la disciplina suddetta dei pergolati si estende alle strutture denominate "Pergotende" o assimilabili";</p>	<p>7.5) la proposta di disciplinare i "pergolati" e i "gazebo" nelle NTA del Piano delle Regole è accoglibile, in quanto, volta a ripristinare la possibilità di realizzare tali strutture, stralciata dalla II Variante, per effetto della revisione dell'Art. 5 delle NTA del Piano delle Regole, con cui sono state recepite le "Definizioni tecniche uniformi", Allegato B della DGR 24/10/2018 n. XI/695, stabilite ai fini dell'introduzione a livello regionale del Regolamento edilizio-tipo;</p> <p>la proposta di disciplina che riformula la normativa in termini più precisi e dettagliati, anche ai fini della sua applicazione, è parzialmente accoglibile, con la sola variazione relativa ai pergolati, per condizionarli all'addossamento alle costruzioni, a completamento delle stesse, e per differenziarne la definizione rispetto ai gazebo, modificando pertanto il comma 1, lett. c) della proposta (che diventa comma 2 nel testo definito per il parziale accoglimento), per sostituire le parole "possano essere addossati" con le parole "abbiano almeno un lato addossato";</p> <p>la proposta viene pertanto parzialmente accolta:</p> <p>- aggiungendo in coda all'Art. 5 "Definizioni e parametri urbanistici" delle NTA del Piano delle Regole, il testo seguente:</p> <p>"Pergolati e gazebo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I pergolati e i gazebo, come di seguito disciplinati, sono ammessi esclusivamente a pertinenza di immobili a destinazione residenziale. 2. Fatta eccezione per gli ambiti territoriali appartenenti ai Nuclei di Antica Formazione, è consentita la costruzione di pergolati (strutture esili in legno o ferro senza fondazioni) in deroga all'indice di utilizzazione fondiaria a condizione che: <ol style="list-style-type: none"> a) non abbiano altezza superiore a 2,60 m; b) interessino una superficie non superiore al 20% della superficie coperta dell'edificio di cui il pergolato costituisce pertinenza; c) abbiano almeno un lato addossato all'edificio principale; d) la superficie permeabile della copertura non sia inferiore al 70% della superficie complessiva del pergolato; e) i pilastri siano posti ad almeno 1,50 m dai confini di proprietà (derogabile con assenso del confinante tramite scrittura privata); f) non prevedano occlusioni in vetro o altri materiali delle pareti; h) è concessa la deroga all'installazione di pergolati (strutture esili in legno o ferro senza fondazioni) nei NAF a condizione che non sia insediato sulla facciata principale. <p>3. La disciplina di cui al comma precedente non è applicabile alle strutture prefabbricate tipo "gazebo" (strutture esili in tubolari di ferro-legno senza fondazioni), la cui installazione deve prevedere un tipo di copertura drenante oppure mobile, con struttura semplicemente appoggiata al suolo.</p> <p>4. la disciplina suddetta dei pergolati si estende alle strutture denominate "Pergotende" o assimilabili".</p> <p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p>	07.5.1	A = ACCOLTA PA = PARZIALMENTE ACCOLTA NA = NON ACCOLTA	
	07.5.2								<p>d) la superficie permeabile della copertura non sia inferiore al 70% della superficie complessiva del pergolato;</p> <p>e) i pilastri siano posti ad almeno 1,50 m dai confini di proprietà (derogabile con assenso del confinante tramite scrittura privata);</p> <p>f) non prevedano occlusioni in vetro o altri materiali delle pareti;</p> <p>h) è concessa la deroga all'installazione di pergolati (strutture esili in legno o ferro senza fondazioni) nei NAF a condizione che non sia insediato sulla facciata principale.</p> <p>3. La disciplina di cui al comma precedente non è applicabile alle strutture prefabbricate tipo "gazebo" (strutture esili in tubolari di ferro-legno senza fondazioni), la cui installazione deve prevedere un tipo di copertura drenante oppure mobile, con struttura semplicemente appoggiata al suolo.</p> <p>4. la disciplina suddetta dei pergolati si estende alle strutture denominate "Pergotende" o assimilabili".</p> <p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p>	07.5.2	PA		

N. OSS	N. ORD.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	LOCALITA'	IDENTIFICAZIONE CATASTALE		ATTO	DESCRIZIONE RICHIESTA (SINTESI NON ESAUSTIVA - VERIFICARE SEMPRE DOUMENTO ORIGINALE)	PROPOSTA CONTRODEDUZIONI	N. ORD.	DETERMINAZIONI COMUNALI	NOTE
						f.	mapp.						
	07.6								7.6) richiesta di modifica delle NTA del Piano delle Regole, per consentire, nei NAF e negli edifici agricoli come le cascine, la possibilità di inserire aggetti e pensiline per lo meno negli edifici di poco interesse e valore storico come ad es. gli A3-A4-A5.	7.6) la richiesta di consentire, nei centri storici e nei nuclei di antica formazione, la possibilità di inserire aggetti e pensiline almeno per gli edifici A3, A4 e A5, è parzialmente accoglibile, solo per le categorie di edifici indicate e limitatamente alle pensiline a protezione degli ingressi degli alloggi, purché di dimensioni contenute e con caratteristiche compatibili in funzione del loro inserimento nei contesti storici, mentre è da mantenere la non ammissibilità della realizzazione di aggetti in genere, che il Piano vigente, in funzione della conservazione e della valorizzazione dei tessuti storici, non consente, in quanto elementi estranei ai caratteri tipici dell'edilizia tradizionale locale; la richiesta è parzialmente accoglibile ammettendo la realizzazione di pensiline a protezione degli ingressi degli alloggi degli edifici A3, A4 e A5, mediante alcune opportune limitazioni morfologiche, materiche e dimensionali, definendo una profondità massima di m 1,50, derivata dalla proposta contenuta nella successiva analoga richiesta 12.9), parzialmente accolta mediante la stessa modifica di seguito proposta per il parziale accoglimento della presente; la richiesta viene parzialmente accolta aggiungendo in calce alla normativa specifica degli edifici delle categorie A3, A4 e A5, al punto 5. dell'Art. 25 delle NTA del Piano delle Regole, il testo seguente: "E" ammessa la realizzazione di pensiline a protezione degli ingressi degli alloggi, purché definite, a livello morfologico e materico, secondo modalità compatibili con i caratteri tipici della tradizione locale e con dimensioni contenute e una profondità massima di m 1,50." PARZIALMENTE ACCOLTA	07.6	A = ACCOLTA PA = PARZIALMENTE ACCOLTA NA = NON ACCOLTA	
8	08.1	6688	15/06/20	Zapedri Mario, Zapedri Gianluigi e Danesi Margherita	Cascina Lama, v. Don Salvoni 40			PR NTA	8.1) Richiesta di consentire la possibilità di installare sugli immobili della Cascina Lama i pannelli fotovoltaici e i pannelli solare-termico per le residenze esistenti in ottica di risparmio energetico usufruendo di energie rinnovabili per alimentare l'impiantistica elettrica e idraulica come impone la legge;	8.1) la richiesta di consentire nella cascina "Lama" la possibilità di installare pannelli solari (termici e fotovoltaici) per le residenze esistenti, è accoglibile perché la II Variante già la ammette per gli edifici classificati A3, A4 e A5 dal Piano delle Regole, e attraverso la modifica dell'Art. 49 delle NTA del PR prevista dal parziale accoglimento delle precedenti osservazioni n. 4.2) e 7.2), tale possibilità viene ammessa anche per gli edifici di categoria A2, consentendo in tal modo l'installazione dei pannelli solari e fotovoltaici sugli edifici delle categorie A2, A3, A4 e A5, presenti all'interno della cascina; pertanto la richiesta è sostanzialmente accolta ai sensi di quanto sopra evidenziato; ACCOLTA	08.1	A	
	08.2								8.2) richiesta di poter utilizzare, sugli immobili della Cascina Lama, in alternativa ai coppi in laterizio esistenti, altre tipologie di elementi di copertura di forma, aspetto e colore simile al laterizio (anche anticati), ma di materiale diverso dal laterizio;	8.2) la richiesta di poter utilizzare sugli immobili della Cascina Lama, in alternativa ai coppi in laterizio esistenti, altri materiali similari è accoglibile, in quanto, tale possibilità viene ammessa per gli edifici classificati A2, A3, A4 e A5 dal Piano delle Regole, a seguito del parziale accoglimento dell'osservazione n. 5.1), con cui è stata introdotta la modifica del punto 4.2 Materiali di finitura, dell'Art. 25 delle NTA del Piano delle Regole, che consente, in caso di sostituzione dell'intero manto di copertura, di utilizzare in alternativa ai coppi in cotto, i coppi o le tegole in similcotto, di dimensioni, forma e colore, il più possibile, simili a quelli dei coppi in cotto; pertanto la richiesta è sostanzialmente accolta ai sensi di quanto sopra evidenziato; ACCOLTA	08.2	A	
	08.3								8.3) richiesta di riconsiderare, relativamente alla Cascina Lama, nella tavola P1 "Uso del suolo per il Territorio Comunale Vigente con Individuazione degli ambiti di variante" del Piano delle Regole, la presenza della residenza sulla testata ovest del corpo lato sud della cascina, in quanto trattasi di fabbricato fatiscente in posizione non consona alle realizzazioni di altre residenze; inoltre nel 2007 è stata realizzata una residenza in posizione centrale del corpo sud; con proposta di modifica allegata che indica la rimozione dal suddetto edificio di testata ovest, della campitura di "Edifici rurali non adibiti ad usi agricoli" e l'inserimento della stessa campitura sull'edificio a est del corpo lato sud.	8.3) la richiesta di riconsiderare, relativamente alla Cascina Lama, le campiture degli "Edifici rurali non adibiti ad usi agricoli", fa riferimento alla tavola "P1" con la quale vengono individuati gli ambiti di variante sulla base cartografica vigente di "Uso del suolo" del Piano delle Regole, mentre con la II Variante non vengono più individuati gli "Edifici rurali non adibiti ad usi agricoli"; pertanto la richiesta è da considerare superata. NON ACCOLTA	08.3	NA	

N. OSS	N. ORD.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	LOCALITA'	IDENTIFICAZIONE CATASTALE		ATTO	DESCRIZIONE RICHIESTA (SINTESI NON ESAUSTIVA - VERIFICARE SEMPRE DOUCMENTO ORIGINALE)	PROPOSTA CONTRODEDUZIONI	N. ORD.	DETERMINAZIONI COMUNALI	NOTE
						f.	mapp.						
9	09.1.1	6689	15/06/20	Mosca Marco					9.1.1) richiesta di stralcio completo dell'ATR 1 - via Piave", variante V01-DP, oltre principalmente per l'ingiustificato consumo di suolo agricolo, tale ambito, essendo stati soppressi sia il collegamento stradale via Salvoni / via Verdi che la quota di edilizia convenzionata, più non soddisfa alcun interesse per la Comunità;	9.1.1) la richiesta di stralcio completo dell'ATR 1 - via Piave", variante V01-DP, in funzione della riduzione del consumo di suolo e in conseguenza della soppressione, sia del collegamento stradale v. Salvoni/v. Verdi, sia della quota di edilizia convenzionata, non è accoglibile, per le seguenti motivazioni: - per quanto riguarda la riduzione del consumo di suolo, alla luce di quanto previsto dalla normativa transitoria di cui all'Art. 5 della L.R. n. 31/2014, l'Amministrazione Comunale, con D.G.C. n. 14 del 24/05/2018, ai sensi dell'Art. 5, c. 5, della L.R. n. 31/2014, come modificata dalla L.R. n. 16/2017, ha prorogato la validità e i contenuti del Documento di Piano del PGT vigente, di dodici mesi successivi all'adeguamento del PTCP di Brescia, prevedendo pertanto di adeguare il PGT ai criteri e agli indirizzi per contenere il consumo di suolo nell'ambito dell'adeguamento complessivo del PGT previsto dalla L.R. n. 31/2014, entro il termine temporale citato; - la II Variante al PGT, in attuazione del principio di perequazione, ha rideterminato i criteri relativi alle dotazioni territoriali, con l'obiettivo di consentire e/o facilitare l'attuazione delle Aree di Trasformazione, con conseguente riduzione delle quote a carico delle AT; per effetto di tali riduzioni, alcuni interventi previsti per la realizzazione del collegamento stradale di v. Salvoni con v. Verdi, nonché la quota di edilizia convenzionata, non risultando più sostenibili mediante l'attuazione dell'ambito, sono stati stralciati; - l'esclusione delle aree interessate da tali interventi stradali e la relativa riclassificazione a destinazione agricola, anche in accoglimento di specifica richiesta dei relativi proprietari, è volta altresì a facilitare la trasformazione dell'ambito; - mediante l'attuazione dell'ATR 1, come ridefinito dalla II Variante, è comunque prevista la realizzazione di un buon tratto del citato collegamento stradale e del relativo innesto in v. Verdi; - il tratto di collegamento stradale, per il momento non realizzabile in fase attuativa dell'ATR, non sarebbe comunque sufficiente ad assicurare l'aggiramento esterno a sud del centro abitato ipotizzato, almeno finché non sarà compiuto il collegamento stradale previsto dal PGT, tra v. Castel Mella e v. San Filastrio; a seguito della realizzazione di tale infrastruttura, in funzione delle condizioni di traffico, si potrà meglio valutare l'opportunità del completamento ipotizzato; NON ACCOLTA	09.1.1	NA	
	09.1.2								9.1.2) richiesta subordinata di ripristinare la quota, pari al 20% della SL, di edilizia convenzionata, solo nel caso non venga completamente stralciato l'ATR 1;	9.1.2) la richiesta, subordinata alla precedente 9.1.1), di ripristino, per l'ATR 1 - via Piave", variante V01-DP, della quota di edilizia convenzionata, pari al 20% della SL, in caso di mancato stralcio completo dell'ATR, non è accoglibile, perché, per le ragioni evidenziate nella precedente controdeduzione all'oss. 9.1.1, tale ripristino renderebbe non sostenibile l'attuazione dell'ATR 1; NON ACCOLTA	09.1.2	NA	

N. OSS	N. ORD.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	LOCALITA'	IDENTIFICAZIONE CATASTALE		ATTO	DESCRIZIONE RICHIESTA (SINTESI NON ESAUSTIVA - VERIFICARE SEMPRE DOUMENTO ORIGINALE)	PROPOSTA CONTRODEDUZIONI	N. ORD.	DETERMINAZIONI COMUNALI	NOTE
						f.	mapp.						
												A = ACCOLTA PA = PARZIALMENTE ACCOLTA NA = NON ACCOLTA	
	09.2.1								9.2.1) richiesta di stralcio completo dell'ATR 2 - via Trento", variante V02-DP, oltre principalmente per l'ingiustificato consumo di suolo agricolo, tale ambito, essendo stati soppressi sia il collegamento viario con via Gorizia che la quota di edilizia convenzionata, più non soddisfa alcun interesse per la Comunità;	9.2.1) la richiesta di stralcio completo dell'ATR 2 - via Trento", variante V02-DP, in funzione della riduzione del consumo di suolo e in conseguenza della soppressione, sia del collegamento viario con v. Gorizia, sia della quota di edilizia convenzionata, non è accoglibile, per le seguenti motivazioni: - per quanto riguarda la riduzione del consumo di suolo valgono, le stesse motivazioni in merito, relative all'ATR 1, sopra riportate, che si intendono qui richiamate anche per l'ATR 2; - la II Variante al PGT, in attuazione del principio di perequazione, ha rideterminato i criteri relativi alle dotazioni territoriali, con l'obiettivo di consentire e/o facilitare l'attuazione delle Aree di Trasformazione, con conseguente riduzione delle quote a carico delle AT; per effetto di tali riduzioni, alcuni interventi previsti per la realizzazione del collegamento stradale di v. Gorizia con v. Verdi, nonché la quota di edilizia convenzionata, non risultando più sostenibili mediante l'attuazione dell'ambito, sono stati stralciati; - l'esclusione delle aree interessate da tali interventi stradali e la relativa riclassificazione a destinazione agricola, anche in accoglimento di specifica richiesta dei loro proprietari, è volta altresì a facilitare la trasformazione dell'ambito; - comunque mediante l'attuazione dell'ATR 2, come ridefinito dalla II Variante, è prevista la realizzazione di un buon tratto del citato collegamento stradale e del relativo innesto in v. Verdi, garantendo comunque la connessione al sistema viabilistico esistente (v. Verdi, v. Liguria); tale collegamento potrà comunque essere completato successivamente all'effettiva attuazione dell'intervento urbanistico; NON ACCOLTA	09.2.1	NA	
	09.2.2								9.2.2) richiesta subordinata di ripristinare la quota, pari al 22% della SL, di edilizia convenzionata, solo nel caso non venga completamente stralciato l'ATR 2;	9.2.2) la richiesta, subordinata alla precedente 9.2.1), di ripristino per l'ATR 2 - via Trento", variante V02-DP, della quota di edilizia convenzionata, pari al 22% della SL, in caso di mancato stralcio completo dell'ATR 2, non è accoglibile, perché, per le ragioni evidenziate nella precedente controdeduzione all'oss. 9.2.1, tale ripristino renderebbe non sostenibile l'attuazione dell'ATR 2; NON ACCOLTA	09.2.2	NA	
	09.3								9.3) richiesta di ripristinare per l'ATR 3 - via Galilei", variante V03-DP, la quota, pari al 15% della SL, di edilizia convenzionata;	9.3) la richiesta di ripristino, per l'ATR 3 - via Galilei", variante V03-DP, della quota di edilizia convenzionata, pari al 15% della SL, in caso di mancato stralcio completo dell'ATR 2, non è accoglibile, perché, in base alle motivazioni evidenziate nella precedenti controdeduzioni alle oss. 9.1.1 e 9.2.1, relative a richieste analoghe, il ripristino della quota di edilizia convenzionata renderebbe non sostenibile l'attuazione dell'ATR 3; NON ACCOLTA	09.3	NA	
	09.4.1								9.4.1) richiesta di stralcio della variante V07-PR con ripristino dell'esistente cono ottico dello storico Monastero di San Martino;	9.4.1) la richiesta di stralcio della variante V07-PR con ripristino dell'esistente cono ottico dello storico Monastero di San Martino, non è accoglibile perché la II Variante al PGT intende consentire la possibilità di ampliamento di un'attività produttiva esistente, da tempo presente sul territorio comunale, anche se comporta una riduzione dell'ampiezza del cono visuale del complesso di notevole valenza storico-architettonica del Monastero, riduzione definita però entro limiti che possono comunque garantire la tutela della visuale residua, prevedendo, per la parte prevalente non edificabile dell'area (quasi 2/3 della superficie), quali condizioni necessarie ad assicurare una definitiva salvaguardia della visuale, la destinazione e sistemazione a verde pubblico con connessione al parco pubblico adiacente a sud, nonché la relativa cessione; NON ACCOLTA	09.4.1	NA	
	09.4.2								9.4.2) richiesta subordinata, solo in caso di conferma della variante V07-PR, di porre quantomeno, a carico dell'attuatore, l'esecuzione del tratto di pista ciclabile mancante, lato via Martiri della Libertà, onde completare il tracciato dal centro abitato con via Canossi;	9.4.2) la richiesta subordinata alla precedente 9.4.1), in caso di conferma della variante V07-PR, di porre a carico dell'attuatore, l'esecuzione del tratto di pista ciclabile a lato di v. Martiri della Libertà, in modo da completare il tracciato della pista fino a v. Canossi, non è accoglibile perché le opere a carico del PDC 8, sono state fissate dalla II Variante entro ragionevoli limiti di sostenibilità economica della relativa attuazione, che sono da ritenere non ulteriormente incrementabili; NON ACCOLTA	09.4.2	NA	

N. OSS	N. ORD.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	LOCALITA'	IDENTIFICAZIONE CATASTALE		ATTO	DESCRIZIONE RICHIESTA (SINTESI NON ESAUSTIVA - VERIFICARE SEMPRE DOUCMENTO ORIGINALE)	PROPOSTA CONTRODEDUZIONI	N. ORD.	DETERMINAZIONI COMUNALI	NOTE
						f.	mapp.						
	09.5								9.5) richiesta di stralcio del "PDC 9 - v. Castelmella", variante V10-PR che, privo della benché minima valenza urbanistica, consente nuova edificazione residenziale con consumo di mq 3.680 di area agricola di salvaguardia;	9.5) la richiesta di stralcio del "PDC 9 - v. Castel Mella", variante V10-PR, che prevede la trasformazione residenziale di una piccola area, non è accoglibile, in quanto: - è un limitato intervento di completamento al margine del tessuto urbanizzato, in un'area che, pur ricadendo nel territorio rurale, per la quasi totalità della superficie (88%), ha perso di fatto, ormai da molto tempo, le caratteristiche e la funzione produttiva agricola, come riscontrato nelle Carte regionali "del valore agricolo dei suoli" e "della capacità d'uso dei suoli", nelle quali, l'intera area del PDC 9, è individuata rispettivamente come "Aree antropizzate" e "Aree non classificate"; - è una variazione puntuale del regime dei suoli, introdotta dalla II Variante nel rispetto del "bilancio ecologico del suolo non superiore a zero", come consentito dall'Art. 5, comma 4, della L.R. n. 31/2014; NON ACCOLTA	09.5	NA	
	09.6.1								9.6.1) richiesta di stralcio della variante V12-PR che trasforma un'area di rispetto ambientale in area di parcheggio di mezzi di trasporto pesanti con strutture di servizio;	9.6.1) la richiesta di stralcio della variante V12-PR, che prevede la formazione di un'area per la sosta di mezzi di trasporto con strutture di servizio, non è accoglibile, in quanto: - la trasformazione dell'area è finalizzata, attraverso l'ampliamento e la riorganizzazione degli spazi per la sosta a servizio della Fonderia di Torbole, a migliorare notevolmente la circolazione e la distribuzione in ingresso all'attività produttiva, nonché a evitare criticità al transito veicolare su v. Travagliato; - l'area interessata ricade in un ambito di rispetto ambientale, di interposizione tra l'attività produttiva e l'abitato di Tobole, funzione che viene comunque garantita dalla nuova destinazione, anche in considerazione della realizzazione delle misure di mitigazione prescritte, lungo i bordi del piazzale a parcheggio, nonché dalla presenza "nelle immediate adiacenze a sud dell'area a parcheggio prevista, di una duna alberata di interposizione tra l'insediamento della fonderia e l'abitato residenziale"; - la variazione di PGT, si configura come ampliamento di attività economica già esistente, e rientra tra quelle consentite dalla L.R. n. 31/2014, Art. 5, c.4, generando un consumo di suolo che concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo, di cui all'Art. 5, c.4 della legge citata; NON ACCOLTA	09.6.1	NA	
	09.6.2								9.6.2) richiesta subordinata, in caso di conferma della variante V12-PR, di porre quantomeno a carico dell'attuatore l'esecuzione di un'isola pedonale "salvagente" per consentire l'attraversamento pedonale protetto della carreggiata della via per Travagliato provenendo dal percorso pedonale da via Alessandro Volta;	9.6.2) la richiesta subordinata, in caso di conferma della variante V12-PR, di porre a carico dell'attuatore dell'intervento previsto, l'esecuzione di un'isola pedonale "salvagente" per l'attraversamento pedonale protetto di v. per Travagliato provenendo dal percorso pedonale da v. Alessandro Volta, è parzialmente accoglibile, perché è condivisibile l'adozione di idonei accorgimenti ai fini della sicurezza stradale, senza l'imposizione fin da ora, a carico del PDC, di soluzioni non adeguatamente verificate; la richiesta viene parzialmente accolta, alla luce di quanto sopra considerato e del recepimento in sede di approvazione definitiva della II Variante, della prescrizione del Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia, contenuta nella Valutazione di compatibilità con il PTCP della variante stessa (Prot. Comune n. 10291 del 04/09/2020), inserendo nelle norme specifiche del PDC 11, al punto 5. dell'Art. 31 delle NTA del Piano delle Regole, la prescrizione seguente: "- il progetto del parcheggio e delle relative modalità di accesso dovrà essere sottoposto, per l'autorizzazione, al Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia; in sede di proposta del PDC, in funzione dell'attraversamento pedonale di v. per Travagliato, in corrispondenza del percorso pedonale di collegamento a v. A. Volta, dovranno essere verificate l'opportunità e la fattibilità di interventi sulla carreggiata, per la realizzazione, a carico dell'intervento, di idonei dispositivi di sicurezza stradale, da concordare anche con il Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia, in quanto il tratto viabilistico interessato è una Strada extraurbana locale di competenza provinciale;" PARZIALMENTE ACCOLTA	09.6.2	PA	

N. OSS	N. ORD.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	LOCALITA'	IDENTIFICAZIONE CATASTALE		ATTO	DESCRIZIONE RICHIESTA (SINTESI NON ESAUSTIVA - VERIFICARE SEMPRE DOUMENTO ORIGINALE)	PROPOSTA CONTRODEDUZIONI	N. ORD.	DETERMINAZIONI COMUNALI	NOTE
						f.	mapp.						
	09.7								9.7) richiesta di stralcio del punto 5. Norme particolari, dell'Art. 30 delle NTA del PR che consente, in area classificata nel Piano delle Regole come D2 "Tessuto consolidato a destinazione commerciale e terziario-direzionale prevalente", l'insediamento di attività privata per l'assistenza agli anziani in forma di Residenza Sanitaria Assistenziale - RSA, in quanto l'area in questione ha destinazione in concreto produttiva e non può ritenersi compatibile con attività assistenziali di una RSA.	9.7) la richiesta di stralcio del punto 5. Norme particolari, dell'Art. 30 delle NTA del PR che consente l'insediamento di Residenza Sanitaria Assistenziale - RSA, non è accoglibile, perché: - l'area interessata, classificata nel Piano delle Regole come D2 "Tessuto consolidato a destinazione commerciale e terziario-direzionale prevalente", anche se situata nelle adiacenze di aree produttive, è assai prossima al tessuto residenziale consolidato e all'area centrale di Torbole, è vicinissima al parco pubblico del Monastero di San Martino, al quale è collegata mediante un percorso ciclo-pedonale alberato esistente, inoltre è facilmente accessibile dalla principale strada di attraversamento del centro abitato e risulta collegata dalle linee del TPL, in transito sulla medesima strada; - la possibilità di insediamento nell'area di attività di RSA è ammessa solo mediante Piano Attuativo corredato da specifica procedura di verifica di VAS, avente la finalità di valutare la sostenibilità degli interventi e delle funzioni, secondo quanto precisato al punto 5. Norme particolari, dell'Art. 30 delle NTA del Piano delle Regole, e come da relativa integrazione, a seguito dal recepimento della direttiva e raccomandazione contenuta nella " Valutazione di compatibilità con il PTCP e di coerenza con i criteri e indirizzi del PTR" della Provincia di Brescia (Prot. Comune n. 10291 del 04/09/2020), punto 6.5 Sistema insediativo, finalizzata a prescrivere l'approfondimento degli aspetti del traffico indotto, in quanto la RSA può servire un bacino d'utenza sovracomunale; pertanto, per le motivazioni evidenziate, la richiesta non viene accolta. NON ACCOLTA	09.7		
10	10.1.1	6709	15/06/20	Gallucci Gianluca Arch. e Vizzini Fabio Ing. per conto di Ferrari Mariangela, Ferrari Sergio e Scanzi Camilla	v. Veneto, v. Battisti	16	14-16-18-20-95-254-255-276	PR PdR A6.7	10.1.1) Richiesta di modifica del Piano delle Regole, PDR A6.7 - v. Vittorio Veneto, v. C. Battisti, per consentire l'eliminazione dell'obbligo di ricostruzione sul sedime esistente con la possibilità di ricollocare la volumetria dei fabbricati di categoria A3 posti a est e a sud-est della corte (mapp. 18 f. 16);	10.1.1) La richiesta di modifica del Piano delle Regole, PDR A6.7 - v. Vittorio Veneto, v. C. Battisti, per eliminare l'obbligo di ricostruzione sul sedime esistente dei fabbricati di categoria A3 posti a est e a sud-est della corte (mapp. 18 f. 16), è parzialmente accoglibile, solo per il fabbricato individuato con il n. 4, limitatamente al tratto in lato sud, interno alla corte e non a contatto con v. Veneto, mentre resta confermato l'obbligo di ricostruzione sul sedime, per i fabbricati in lato est, su v. V. Veneto, in quanto, con il loro impianto a filo strada, delimitano e caratterizzano il complesso edilizio della corte storica, secondo una modalità insediativa tipica della tradizione locale, che il Piano intende salvaguardare; PARZIALMENTE ACCOLTA	10.1.1	PA	
	10.1.2								10.1.2) richiesta di modifica del PDR A6.7 - v. Vittorio Veneto, v. C. Battisti, relativa agli edifici principali di categoria A2, identificati ai mapp. 18 e 95, f. 16, visto lo stato di profondo degrado in cui versano, consentire la possibilità di demolizione e ricostruzione dei fabbricati in modo da poter garantire le caratteristiche tecniche e strutturali conformi all'attuale normativa e al fine di rendere l'intervento economicamente sostenibile;	10.1.2) la richiesta di modifica del PDR A6.7 - v. Vittorio Veneto, v. C. Battisti, previsto dal Piano delle Regole, per consentire la possibilità di demolizione e ricostruzione dei fabbricati classificati di categoria A2, non è accoglibile in quanto, in base ai criteri di intervento stabiliti dal Piano per tale categoria del Tessuto storico, la possibilità di demolizione e ricostruzione degli edifici non è consentita, nemmeno con PP o PdR; va evidenziato che la classificazione A2 è attribuita a due fabbricati accostati, di cui quello principale, a est, si configura come palazzo storico con porticato in lato sud, caratterizzato da struttura voltata a crociera su muratura e colonne in pietra; per tale fabbricato, di notevole interesse ambientale, storico, tipologico e architettonico, sono da ritenere coerenti e necessariamente da confermare, gli obiettivi di tutela stabiliti dal Piano, volti alla conservazione del suo valore, quale evidente permanenza all'interno del contesto urbanistico di riferimento; NON ACCOLTA	10.1.2	NA	

N. OSS	N. ORD.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	LOCALITA'	IDENTIFICAZIONE CATASTALE		ATTO	DESCRIZIONE RICHIESTA (SINTESI NON ESAUSTIVA - VERIFICARE SEMPRE DOCUMENTO ORIGINALE)	PROPOSTA CONTRODEDUZIONI	N. ORD.	DETERMINAZIONI COMUNALI	NOTE
						f.	mapp.						
	10.2			Gallucci Gianluca Arch. e Vizzini Fabio Ing. per conto di Ferrari Mariangela	v. Trento	14	8-110	DP ATR 2.2	10.2) Richiesta di modifica dell'ATR.2 - v. Trento e più precisamente del sub-ambito ATR 2.2 affinché nella suddetta area venga inserita la possibilità di insediamento di medie strutture di vendita alimentari di secondo livello, come definito all'art.6 delle NTA "SM Medie strutture di vendita", che comprendono gli esercizi commerciali con SV da 601 mq a 1.500 mq, ritenendo l'area ubicata ai margini del centro abitato del Comune di Torbole Casaglia, idonea ad accogliere tale insediamento, che per lo stesso motivo non andrebbe a creare traffico indotto al centro abitato, oltre al fatto che il territorio non possiede ad oggi tale servizio; con mantenimento: 1) della già prevista suddivisione del comparto in due sub-ambiti (secondo le proprietà), con la possibilità di intervenire autonomamente, anche con tempi diversi; 2) della modalità di calcolo delle dotazioni aggiuntive da versare al Comune, che consente di calcolare tali dotazioni seguendo il reale valore di mercato dell'area al momento dell'intervento.	10.2) la richiesta di inserire la possibilità di insediamento di medie strutture di vendita alimentari di secondo livello, nel sub-ambito ATR 2.2 dell'ATR.2 - v. Trento, previsto dal Documento di Piano, è accoglibile, in considerazione che si tratta di una struttura distributiva commerciale mancante sul territorio comunale, in funzione della quale, va elevata soltanto la soglia dimensionale a scala puntuale, rimanendo comunque entro la tipologia delle Medie strutture di vendita, già consentita dal Piano, e va specificata l'ammissibilità della merceologia "alimentare", mantenendo inalterate le altre previsioni attuative, relative ai sub-ambiti in cui è suddiviso l'ATR 2; la richiesta viene accolta, inserendo nella Scheda dell'ATR 2 del Documento di Piano, tra le destinazioni d'uso compatibili, per il sub-ambito ATR 2.2, la " C3 Medie strutture di vendita alimentari di secondo livello (SV da m2 601 a m2 1.500) " e mantenendo la altre condizioni previste dal Piano per l'attuazione dell'Ambito. ACCOLTA	10.2	A = ACCOLTA PA = PARZIALMENTE ACCOLTA NA = NON ACCOLTA	
11	11.1	6715	15/06/20	Maffeis Teresina, Scalvini Gesuina, Scalvini Luigina, Scalvini Daniela, Scalvini Orsolina e Scalvini Lidia	v. Deretti			PR PdR A6.4	11.1) Richiesta di modifica del PdR A6.4, previsto dal Piano delle Regole, relativo alla cascina situata in via Deretti, per consentire la demolizione e ristrutturazione degli elementi strutturali dell'edificio n. 69, in quanto si tratta di una ex stalla con altezza interna max m 2,40 che ne rende impossibile l'utilizzazione per qualsiasi destinazione;	11.1) la richiesta di modifica del PdR A6.4, previsto dal Piano delle Regole, relativo alla cascina situata in via Deretti, per consentire la demolizione e ristrutturazione dell'edificio principale, su via Deretti, classificato A3 e individuato con il n. 69, è parzialmente accoglibile, in considerazione di quanto evidenziato in funzione del riuso dell'edificio, solo per consentire la possibilità di sostituzione dei solai orizzontali con variazione delle quote e delle altezze dei piani, fino al conseguimento dell'agibilità degli spazi interni, nel rispetto della sagoma planoaltimetrica dell'edificio e di tutte le altre norme generali e specifiche, già stabilite per lo stesso edificio dal Piano delle Regole, con mantenimento degli altri elementi strutturali dell'edificio, secondo quanto definito dallo stesso Piano, ai fini della conservazione dei caratteri insediativi, tipologici e morfologici originari dell'edificio, che si attesta, a ovest, sull'importante cortina edilizia storica di via Deretti; la richiesta viene parzialmente accolta modificando la disciplina del PdR A6.4, punto 5., Categoria A6, delle NTA del Piano delle Regole, per introdurre nel paragrafo delle "Norme particolari" il testo seguente: "- per l'edificio individuato con il n. 69 nella tavola P3.1 del Piano delle Regole, è ammessa la possibilità di sostituzione dei solai orizzontali con variazione delle quote e delle altezze dei piani, fino al conseguimento dell'agibilità degli spazi interni, nel rispetto della sagoma planoaltimetrica dell'edificio;" PARZIALMENTE ACCOLTA	11.1	PA	
	11.2								11.2) richiesta di modifica del PdR A6.4, previsto dal PR, relativo alla cascina in via Deretti, per concedere la possibilità di ristrutturare la parte dell'edificio 70 a sud della corte (il corpo accessorio in lato sud, ad oggi quasi completamente crollato) anche senza piano attuativo che coinvolge l'intero cascinale, per realizzarci 2 residenze dei proprietari;	11.2) la richiesta di modifica del PdR A6.4, previsto dal Piano delle Regole, relativo alla cascina situata in via Deretti, per consentire la ristrutturazione senza piano attuativo della parte a sud della corte, dell'edificio classificato A3 e individuato con il n. 70, non è accoglibile, perché in contrasto con gli obiettivi di Piano di riqualificazione e valorizzazione della cascina, che costituisce parte integrante di una notevole cortina edilizia del tessuto storico di Torbole, in funzione del conseguimento di tali obiettivi, il Piano delle Regole ha specificamente ammesso, per la riconversione residenziale della cascina, un insieme di possibilità attuative, finalizzate alla realizzazione di un intervento organico e unitario, evitando pertanto la realizzazione di interventi occasionali e frammentari che, di conseguenza, andrebbero a pregiudicare gli esiti previsti; NON ACCOLTA	11.2	NA	

N. OSS	N. ORD.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	LOCALITA'	IDENTIFICAZIONE CATASTALE		ATTO	DESCRIZIONE RICHIESTA (SINTESI NON ESAUSTIVA - VERIFICARE SEMPRE DOUCMENTO ORIGINALE)	PROPOSTA CONTRODEDUZIONI	N. ORD.	DETERMINAZIONI COMUNALI	NOTE
						f.	mapp.						
												A = ACCOLTA PA = PARZIALMENTE ACCOLTA NA = NON ACCOLTA	
	11.3								11.3) richiesta di modifica del PdR A6.4, previsto dal PR, relativo alla cascina in via Deretti, per eliminare la cessione gratuita al Comune dell'area posta ad ovest del cascinale di mq 770, in quanto nel caso di piano attuativo con creazione di nuove residenze, tale area, servirebbe come parcheggio e come area a verde per le residenze, visto che non è possibile realizzare autorimesse completamente interrate causa presenza di falde a poca profondità, inoltre togliere dalla disponibilità questo prezioso cortile esterno del fabbricato, snaturerebbe il contesto del cascinale ad oggi consolidato.	11.3) la richiesta di modifica del PdR A6.4, previsto dal Piano delle Regole, relativo alla cascina situata in via Deretti, per l'eliminazione della cessione gratuita al Comune dell'area posta ad ovest del cascinale di mq 770, non è accoglibile, in quanto, si tratta di una condizione posta dal Piano in relazione agli interventi specifici consentiti mediante PdR, funzionale alla realizzazione di una dotazione connessa a importanti previsioni di PGT, quali la formazione di un'area a parcheggio a servizio dell'area centrale, nonché la sistemazione della limitrofa intersezione tra v. Deretti e v. Castel Mella; tuttavia, alla luce di quanto evidenziato, la richiesta potrebbe essere parzialmente accoglibile, per consentire, in caso di accertata impossibilità di realizzazione della prevista autorimessa interrata nell'area a sud della cascina, la formazione, sulla stessa area, di un parcheggio pertinenziale privato in superficie; la richiesta viene parzialmente accolta, aggiungendo in calce al secondo alinea delle "Norme particolari" del PdR A6.4, punto 5., Categoria A6, delle NTA del Piano delle Regole, il testo seguente: "in caso di accertata impossibilità di realizzare un'autorimessa interrata nell'area sopra individuata, è consentita, sulla stessa area, la formazione di un parcheggio pertinenziale privato in superficie"; PARZIALMENTE ACCOLTA	11.3	PA	
12	12.1	6717	15/06/20	Ravelli Dario Geom.				PR NTA	Proposte di modifica delle NTA del Piano delle Regole: 12.1) richiesta relativa all'Art. - Definizione SL, di ripristinare il limite percentuale di esclusione dei portici e delle logge dal computo della SL, pari al 20% o 25% della loro superficie, adeguando di conseguenza la definizione di SA secondo la quale nella variante i portici e le logge non sono ricompresi nel computo della superficie lorda;	12.1) la richiesta di ripristinare nell'Art. 5 - SL = Superficie lorda delle NTA del Piano delle Regole, l'esclusione dal computo della SL la superficie dei portici e delle logge entro un limite del 20% o 25% della SL, contrasta con la definizione della SL, recepita dalla II Variante, dalle "Definizioni tecniche uniformi", Allegato B della DGR 24/10/2018 n. XI/695 stabilite ai fini dell'introduzione a livello regionale del Regolamento edilizio-tipo e, pertanto, la definizione della SL non è modificabile; tuttavia, la richiesta che è volta a ripristinare la possibilità di esclusione dalla SL della superficie dei portici e delle logge, stralciata dalla II Variante, per effetto della revisione dell'Art. 5 sopra citata, è parzialmente accoglibile, reintroducendo tale esclusione per favorire la dotazione di detti spazi accessori esterni complementari alla funzione abitativa, ma limitandola - per esigenze di compatibilità con le caratteristiche insediative, tipologiche e funzionali - alle destinazioni residenziali nelle aree di più o meno recente formazione, del tessuto consolidato e in trasformazione, classificate "B1, B2 e C_att" dal Piano delle Regole, entro la percentuale inferiore proposta, pari al 20% della SL; la richiesta viene parzialmente accolta modificando gli Artt. 26, 27 e 32 delle NTA del Piano delle Regole, per escludere dal computo della SL degli edifici a destinazione residenziale nelle aree classificate "B1, B2 e C_att" dal PR, le superfici dei portici e delle logge, entro il limite del 20% della SL; PARZIALMENTE ACCOLTA	12.1	PA	
	12.2								12.2) richiesta relativa alle NTA del Piano delle Regole, Art. - Definizione SL, di valutare se computare la SL in misura doppia, qualora l'altezza interna reale del locale, che concorre al computo della SL, sia di altezza maggiore di m 5,00;	12.2) la richiesta, che si riferisce all'Art. 5 - SL = Superficie lorda, delle NTA del Piano delle Regole, di introdurre la modalità di calcolo della SL in misura doppia per locali di altezza maggiore di m 5,00, contrasta con la definizione della SL, recepita con la II Variante dalle "Definizioni tecniche uniformi", Allegato B della DGR 24/10/2018 n. XI/695 stabilite ai fini dell'introduzione a livello regionale del Regolamento edilizio-tipo e, pertanto, la definizione della SL non è modificabile; tuttavia, la richiesta è accoglibile, perché volta a porre una limitazione volumetrica all'utilizzo del parametro della SL nel caso di realizzazione di spazi con altezza netta interna piuttosto elevata, prevedendo di computare, in misura doppia, la SL dei locali con altezza maggiore di m 5,00 e limitandone l'applicazione alle aree residenziali, di più o meno recente formazione, del tessuto consolidato e in trasformazione, classificate "B1, B2 e C_att" dal Piano delle Regole, ove in relazione agli indici di edificabilità piuttosto elevati ammessi, si ritiene particolarmente opportuno il contenimento della densità edilizia in termini volumetrici; la richiesta viene parzialmente accolta modificando gli Artt. 26, 27 e 32 delle NTA del Piano delle Regole per introdurre nelle aree classificate "B1, B2 e C_att" dal PR, la modalità di computo in misura doppia della SL dei locali con altezza netta interna maggiore di m 5,00; PARZIALMENTE ACCOLTA	12.2	PA	

N. OSS	N. ORD.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	LOCALITA'	IDENTIFICAZIONE CATASTALE		ATTO	DESCRIZIONE RICHIESTA (SINTESI NON ESAUSTIVA - VERIFICARE SEMPRE DOCUMENTO ORIGINALE)	PROPOSTA CONTRODEDUZIONI	N. ORD.	DETERMINAZIONI COMUNALI	NOTE
						f.	mapp.						
	12.3								12.3) richiesta relativa alle NTA del Piano delle Regole, Art. - Definizione SA (superficie accessoria), di disciplinare un'altezza massima interna per la superficie accessoria, oltre la quale se ha i requisiti per essere trasformata in SU (altezza maggiore o uguale a m 2,70) partecipa automaticamente al computo della SL;	12.3) la richiesta, che si riferisce all'Art. 5 - SA = Superficie accessoria, delle NTA del Piano delle Regole, di considerare Superficie utile la Superficie accessoria con altezza maggiore/uguale a m 2,70, contrasta con la definizione della SL, recepita con la II Variante dalle "Definizioni tecniche uniformi", Allegato B della DGR 24/10/2018 n. XI/695 stabilite ai fini dell'introduzione a livello regionale del Regolamento edilizio-tipo e, pertanto, la definizione della SL non è modificabile; tuttavia, la richiesta è accoglibile, perché volta a considerare, la potenziale trasformabilità in SU, della superficie accessoria che abbia il requisito dell'altezza per essere trasformata in SU, escludendone dall'applicazione le superfici di portici e logge, in quanto spazi esterni, che per caratteristiche esistenti o per esigenze architettoniche degli edifici, spesso assumono altezze maggiori del limite di m 2,70, e pertanto è da ritenere che non vadano in tal modo condizionati; pertanto la richiesta viene accolta senza modificare la definizione della SA = Superficie accessoria dell'Art. 5 delle NTA del Piano delle Regole, ma integrando la "Nota esplicativa" della SA mediante il testo seguente: "Con esclusione delle superfici di portici e logge, qualora la SA sia relativa a spazi con altezza netta interna maggiore o uguale a m 2,70 la stessa va considerata SU." ACCOLTA	12.3	A = ACCOLTA PA = PARZIALMENTE ACCOLTA NA = NON ACCOLTA	
	12.4								12.4) richiesta relativa alle NTA del Piano delle Regole, Art. 10 urbanizzazioni e dotazioni territoriali, comma 7, lettera b) Quantità minime, di valutare se sostituire il parametro ST (superficie territoriale) con SL (superficie lorda) nella tabella di determinazione degli standard urbanistici relativamente alla categoria delle aree produttive, eventualmente ricalibrando la percentuale collegata (anziché il 10% valutare il 20% della SL), al fine di facilitare il calcolo rispetto a situazioni consolidate dove è di difficile individuazione la consistenza della superficie territoriale (lottizzazioni scadute, permessi di costruire convenzionati datati e vecchie convenzioni);	12.4) la richiesta relativa alle NTA del Piano delle Regole, Art. 10 Urbanizzazioni e dotazioni territoriali, comma 7, lettera b) Quantità minime, Tabella di determinazione degli standard urbanistici, per le aree produttive, di sostituzione del parametro ST = Superficie territoriale con SL = Superficie lorda, adeguando la relativa percentuale, elevandola dal 10% al 20% della SL, è accoglibile, in quanto volta a facilitare il calcolo delle aree per servizi nelle situazioni consolidate di lottizzazioni scadute, permessi di costruire convenzionati datati e vecchie convenzioni, per le quali, risulta difficile l'individuazione della consistenza della ST = Superficie territoriale; la richiesta viene accolta modificando la tabella dell'Art. 10 delle NTA del PR, per sostituire per le aree produttive il parametro "ST" con il parametro "SL" e incrementando la relativa percentuale dal "10%" al "20%", nonché modificando di conseguenza, allo stesso modo, la tabella uguale riportata nelle NTA del Piano dei Servizi, Art. 9 Dotazione minima di aree per servizi pubblici, comma 7, al fine di coerenza le normative dei due Piani; ACCOLTA	12.4	A	
	12.5								12.5) proposta relativa alle NTA del Piano delle Regole, Art. 10 urbanizzazioni e dotazioni territoriali, comma 7, lettera b) Quantità minime (tabella), di ridurre la dotazione minima di parcheggi per il commercio all'ingrosso da 50% a 30%;	12.5) la richiesta relativa alle NTA del Piano delle Regole, Art. 10 Urbanizzazioni e dotazioni territoriali, comma 7, lettera b) Quantità minime, Tabella, per la riduzione della dotazione minima di parcheggi per il commercio all'ingrosso dal 50% al 30% è accoglibile, in quanto tiene conto della minore necessità, in genere, di spazi a parcheggio per il commercio all'ingrosso rispetto al commercio non all'ingrosso, date le differenti caratteristiche delle rispettive utenze; la proposta viene accolta modificando la tabella dell'Art. 10 delle NTA del PR per sostituire il dato percentuale della dotazione minima richiesta di parcheggi per il commercio all'ingrosso del "50%" con il "30%", nonché modificando di conseguenza, allo stesso modo, la medesima tabella riportata nelle NTA del Piano dei Servizi, Art. 9 Dotazione minima di aree per servizi pubblici, comma 7, al fine di coerenza le normative dei due Piani; ACCOLTA	12.5	A	

N. OSS	N. ORD.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	LOCALITA'	IDENTIFICAZIONE CATASTALE		ATTO	DESCRIZIONE RICHIESTA (SINTESI NON ESAUSTIVA - VERIFICARE SEMPRE DOCUMENTO ORIGINALE)	PROPOSTA CONTRODEDUZIONI	N. ORD.	DETERMINAZIONI COMUNALI	NOTE
						f.	mapp.						
												A = ACCOLTA PA = PARZIALMENTE ACCOLTA NA = NON ACCOLTA	
	12.6								12.6) richiesta relativa alle NTA del Piano delle Regole, Art. 10 urbanizzazioni e dotazioni territoriali, comma 7, lettera e) Compensazioni territoriali, di rettificare/implementare il testo dell'articolo con quanto già stabilito dalle Deliberazioni Consiglieri precedenti (es. D.C.C. n. 29 del 13/12/2018), in riferimento all'incremento del contributo di costruzione e di fare altresì riferimento all'allegato grafico di individuazione delle aree agricole nello stato di fatto;	12.6) la richiesta di adeguare le NTA del Piano delle Regole, Art. 10 Urbanizzazioni e dotazioni territoriali, punto 7., lettera e) Compensazioni territoriali, in base alla D.C.C. n. 29 del 13/12/2018, è parzialmente accoglibile, solo per la maggiorazione sul contributo di costruzione ai sensi dell'Art. 43, comma 2 bis., della L. R. n. 12/2005, introducendo nel medesimo articolo 10, dopo il primo comma del punto 7. della lettera e) Compensazioni territoriali, il testo seguente: "Con riferimento alla "Perimetrazione regionale delle aree agricole nello stato di fatto" riportata nella cartografia di cui all'Allegato A alla Relazione della II Variante al PGT, la maggiorazione sul contributo di costruzione ai sensi dell'Art. 43, comma 2 bis., della L. R. n. 12/2005 e s.m. e i. per interventi di nuova costruzione che sottraggono superficie agricola nello stato di fatto è pari al 5% (D.C.C. n. 29 del 13/12/2018), da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità."; mentre invece per quanto riguarda la maggiorazione percentuale relativa al costo di costruzione ai sensi dell'Art. 5, comma 10., della L.R. n.31/2014 (a cui fa riferimento la stessa DCC), per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto, la L.R. 26 novembre 2019, n. 18, all'Art. 4, comma 1, lett. c), ha ridefinito la norma mediante l'introduzione del nuovo comma 2 sexies., nell'Art. 43 della L.R. n. 12/2005 e, di conseguenza, all'Art. 11, comma 1., lett d), ha abrogato il comma 10., dell'Art. 5 della L.R. n.31/2014 e, pertanto, l'integrazione dell'Art. 10 richiesta non è accoglibile, perché la maggiorazione per le aree esterne dovrà essere ri-deliberata ai sensi della nuova legge; tuttavia poiché il nuovo comma 2 sexies., nell'Art. 43 della L.R. n. 12/2005, introduce altre maggiorazioni e specifiche già fissate e che non devono essere deliberate dal Comune, si potrebbe inserire nell'Art. 10 delle NTA del PR, un richiamo del c. 2 sexies., Art. 43, L.R. n. 12/2005, ai fini della maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'Art. 16, comma 3., del D.P.R. n. 380/2001 (Testo A), aggiungendo, di seguito al testo di nuova introduzione sopra riportato, il seguente: "Per gli interventi indicati al comma 2 sexies., nell'Art. 43 della L.R. n. 12/2005, è prevista una maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'Art. 16, comma 3., del D.P.R. n. 380/2001 (Testo A)", determinata ai sensi del medesimo comma citato."; PARZIALMENTE ACCOLTA	12.6	PA	
	12.7								12.7) richiesta relativa alle NTA del Piano delle Regole, Art. 16 Cambi d'uso, di indicare una soglia minima di metratura per la quale il cambio d'uso da una categoria con meno carico urbanistico ad una che comporta un aggravamento dello stesso, possa essere attuato in "attuazione diretta" (PDC-SCIA), senza il reperimento degli standard urbanistici indotti, ma con la loro monetizzazione (considerata l'esigua metratura che talvolta genera), come ad esempio è stato introdotto per i nuclei antichi (fino a 250 mq), proponendo il cambio fino a 150 mq senza reperimento, ma con monetizzazione completa (soglia dell'esercizio di vicinato), magari da riconsiderare per i pubblici esercizi (bar - ristoranti) con reperimento di almeno il 50% di parcheggi;	12.7) la propsta di modifica delle NTA del Piano delle Regole, Art. 16 Cambi d'uso, per indicare la soglia minima di mq 150 di SL, entro cui ammettere l'"attuazione diretta", nei casi di cambi d'uso che comportano maggior Carico urbanistico, senza il reperimento degli standard urbanistici indotti, ma con la loro monetizzazione, è accoglibile, in considerazione dell'effettiva esiguità della superficie per standard che si può generare nei cambi d'uso di SL inferiore alla soglia minima indicata, precisando altresì, che nei cambi d'uso relativi ai pubblici esercizi (bar e ristoranti), il reperimento degli standard dovrà essere garantito per le superfici a parcheggio, nella misura minima del 50%; la richiesta viene accolta modificando l'Art. 16 Cambi d'uso, delle NTA del Piano delle Regole, per inserire un nuovo punto seguente: "3 quater. Nei cambi d'uso relativi a una SL fino a m2 150 che comportano incremento del Carico urbanistico, è ammessa l'attuazione diretta degli interventi, senza reperimento degli standard urbanistici indotti, ma con la loro monetizzazione. Nei cambi d'uso relativi ai pubblici esercizi (bar e ristoranti), il reperimento degli standard dovrà essere garantito per le superfici a parcheggio, nella misura minima del 50%."; ACCOLTA	12.7	A	

N. OSS	N. ORD.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	LOCALITA'	IDENTIFICAZIONE CATASTALE		ATTO	DESCRIZIONE RICHIESTA (SINTESI NON ESAUSTIVA - VERIFICARE SEMPRE DOCUMENTO ORIGINALE)	PROPOSTA CONTRODEDUZIONI	N. ORD.	DETERMINAZIONI COMUNALI	NOTE
						f.	mapp.						
												A = ACCOLTA PA = PARZIALMENTE ACCOLTA NA = NON ACCOLTA	
	12.8								12.8) richiesta relativa alle NTA del Piano delle Regole, Art. Standard di qualità aggiuntivi, di inserire in coda all'Art. 10 urbanizzazioni e dotazioni territoriali", l'articolo del piano dei servizi "Art. 9 bis Sostenibilità dei costi per l'attuazione del Piano dei Servizi: Dotazioni territoriali - Standard di qualità" in modo da poter avere una lettura unitaria degli interventi previsti dal PGT in un unico documento (se possibile e compatibile con la struttura e la disciplina delle NTA del PR del PGT);	12.8) la richiesta di richiamare l'Art. 9 delle NTA del Piano dei Servizi, nell' Art. 10 delle NTA del Piano delle Regole, è accoglibile, essendo finalizzata a permettere una lettura unitaria degli interventi previsti dal PGT relativi agli "Standard di qualità aggiuntivi"; la richiesta viene accolta richiamando in una nota in calce all'Art. 10 delle NTA del Piano delle Regole, il testo dell'Art. 9 delle NTA del Piano dei Servizi, con l'esclusione della tabella delle aree per servizi da cedere, già presente nel citato Art. 10; ACCOLTA	12.8	A	
	12.9								12.9) richiesta relativa alle NTA del Piano delle Regole, Art. 25 Tessuto storico, comma 4.2, di inserire la possibilità di realizzare "sbalzi-aggetti" (es. scale esterne, tettoie, balconi aggetti o pensiline, ecc.) esclusivamente all'interno di spazi privati che non si affacciano sulla pubblica viabilità/proprietà, magari dando un limite dimensionale pari a 1,50 m;	12.9) la richiesta relativa alle NTA del Piano delle Regole, Art. 25 Tessuto storico, 4. Norme generali, 4.2 Materiali di finitura, di inserire la possibilità di realizzare "sbalzi-aggetti" (es. scale esterne, tettoie, balconi aggetti o pensiline, ecc.), esclusivamente all'interno di spazi privati, in edifici non affacciantisi sulla pubblica viabilità/proprietà, entro il limite dimensionale proposto di m 1,50, è parzialmente accoglibile, con le stesse motivazioni del parziale accoglimento della precedente analoga richiesta n. 7.6), solo per le pensiline a protezione degli ingressi degli alloggi degli edifici di categoria A3, A4 e A5, con il limite di profondità proposto di m 1,50 e quant'altro stabilito per il parziale accoglimento della citata richiesta n. 7.6), mentre è da mantenere la non ammissibilità della realizzazione di tutti gli altri "aggetti-sbalzi" indicati, che il Piano vigente, in funzione della conservazione e della valorizzazione dei tessuti storici, non consente, in quanto elementi estranei ai caratteri tipici dell'edilizia tradizionale locale; la richiesta è parzialmente accolta, aggiungendo in calce alla normativa specifica degli edifici delle categorie A3, A4 e A5, al punto 5. dell'Art. 25 delle NTA del Piano delle Regole, il medesimo testo già definito per il parziale accoglimento della richiesta n. 7.6), che viene qui di seguito riproposto: "E' ammessa la realizzazione di pensiline a protezione degli ingressi degli alloggi, purché definite, a livello morfologico e materico, secondo modalità compatibili con i caratteri tipici della tradizione locale e con dimensioni contenute e una profondità massima di m 1,50." PARZIALMENTE ACCOLTA	12.9	PA	
	12.10								12.10) richiesta di modifica delle NTA del Piano delle Regole, relativamente alle "piscine", per ridurre la distanza dal confine esclusivo da rispettare per le piscine, a 1,5 m, derogabile con scrittura privata registrata da parte del confinante interessato, previa verifica dell'indice di permeabilità specifico dell'ambito, considerando che un arretramento di metri 2 risulta penalizzante per la realizzazione di una piscina con larghezza "confortevole" in caso di costruzioni poste a 5 m dai confini;	12.10) la richiesta relativa alle NTA del Piano delle Regole, Art. 7 Distanze, Dc = Ddistanza dai confini di proprietà, per la riduzione da m 2 a m 1,50 della distanza dai confini da rispettare per la realizzazione delle piscine, derogabile con scrittura privata registrata, previa verifica dell'indice di permeabilità, è accoglibile, in quanto trattasi di una minima variazione finalizzata a conseguire una larghezza un poco più "confortevole" nella realizzazione di piscine in aree con costruzioni poste a m 5 dai confini; la richiesta viene accolta modificando il paragrafo "Dc = Ddistanza dai confini di proprietà" dell'Art. 7 Distanze, delle NTA del Piano delle Regole, per cancellare la parola " <i>piscine</i> " dal testo adottato del quarto periodo e aggiungere in coda allo stesso, dopo le parole "... registrato e trascritto.", il testo seguente: "La costruzione di piscine deve rispettare, tra il confine esclusivo e il punto più vicino del perimetro interno della costruzione predetta, una distanza minima di m 1,50, derogabile con atto di assenso tra confinanti registrato e trascritto." ACCOLTA	12.10	A	

N. OSS	N. ORD.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	LOCALITA'	IDENTIFICAZIONE CATASTALE		ATTO	DESCRIZIONE RICHIESTA (SINTESI NON ESAUSTIVA - VERIFICARE SEMPRE DOUMENTO ORIGINALE)	PROPOSTA CONTRODEDUZIONI	N. ORD.	DETERMINAZIONI COMUNALI	NOTE
						f.	mapp.						
												A = ACCOLTA PA = PARZIALMENTE ACCOLTA NA = NON ACCOLTA	
	12.11								12.11) richiesta di modifica delle NTA del Piano delle Regole, relativamente all'Indice di piantumazione, per ricalibrare la densità delle piante, non tanto in riferimento alla piantumazione lungo il confine, ma soprattutto quello previsto all'interno della superficie permeabile, in considerazione che in alcuni ambiti l'indice di piantumazione risulta poco sostenibile ovvero eccessivo, alla luce comunque del fatto che già sia previsto l'indice di permeabilità;	12.11) la richiesta di ricalibrare l'Indice di piantumazione, previsto nelle NTA del Piano delle Regole, con particolare riferimento a quello richiesto all'interno della Superficie permeabile, in considerazione che in alcuni ambiti l'indice di piantumazione risulta poco sostenibile ovvero eccessivo, non è accoglibile, perché la II Variante al PGT adottata ha ridefinito l'indice di piantumazione NP per le diverse aree ove previsto, riducendo in particolare i valori riferiti alla Superficie permeabile SP, in funzione della sostenibilità delle quantità di alberi richiesta, passando alla metà di quanto stabilito dal Piano vigente, da 1 albero ogni 30 m2 a 1 albero ogni 60 m2 di SP, indice da ritenere non ulteriormente riducibile in funzione della necessità di garantire un'adeguata presenza di verde alberato nei tessuti edificati; è forse utile ai fini dell'applicazione della norma, richiamare qui dalla definizione dell'indice NP dell'Art. 5 delle NTA del PR che, qualora il Piano esprima l'indice NP, sia in numero di alberi per metri a confine, sia nel rapporto tra il numero di alberi e la SP, "prevale sempre il parametro che produce il risultato numerico superiore"; NON ACCOLTA	12.11	NA	
	12.12								12.12) richiesta relativa alle NTA del Piano delle Regole, Art. 29 comma 4 - modalità di intervento e parametri (ambito D1): comma 4.2, di sostituire la sigla UF con IF, refuso, errore di trascrizione;	12.12) la richiesta relativa alle NTA del Piano delle Regole, Art. 29 Tessuto consolidato a destinazione artigianale e industriale prevalente (Aree D1), comma 4. Modalità di intervento e parametri, è accoglibile, in quanto si tratta effettivamente della mancata rettifica dell'acronimo, che è stato modificato nelle NTA dalla II Variante al PGT; la richiesta viene accolta sostituendo la sigla "UF" con "IF", nell'articolo delle NTA del Piano delle Regole, come sopra indicato; ACCOLTA	12.12	A	
	12.13								12.13) richiesta relativa all'Art. 33 Territorio rurale 4 "Modalità di intervento e parametri", di sostituire la sigla dell'indice "UF" con la nuova sigla "IF" (refuso);	12.13) la richiesta relativa alle NTA del Piano delle Regole, Art. 33 Territorio rurale, 4. Modalità di intervento e parametri, a) Residenze annesse alle strutture agricole è accoglibile, in quanto si tratta effettivamente della mancata rettifica dell'acronimo, che è stato modificato nelle NTA dalla II Variante al PGT; la richiesta viene accolta sostituendo la sigla "UF" con "IF", nell'articolo delle NTA del Piano delle Regole, come sopra indicato; ACCOLTA	12.13	A	
	12.14								12.14) richiesta relativa alle NTA del Piano delle Regole, Art. 33.1 - comma 3, di specificare la data del riferimento "di prima approvazione del PGT", ai fini di una più immediata lettura;	12.14) la richiesta relativa alle NTA del Piano delle Regole, Art. 33.1 Aree della pianura agricola produttiva, 3. Modalità d'intervento, di specificare la data del riferimento della "prima approvazione del PGT", ai fini di una più immediata lettura della norma, è accoglibile aggiungendo alla dicitura sopra richiamata la seguente: "(16 marzo 2011, D.C.C. n. 7)"; ACCOLTA	12.14	A	
	12.15								12.15) richiesta di modifica delle NTA del Piano delle Regole, relativa all'opportunità di vincolare una superficie minima di area per consentire di edificare una stalla o strutture legate all'attività agricola, al fine di evitare situazioni in cui un agricoltore (anche apicoltore ...) che possiede solamente un più di terreno, abbia la possibilità di edificare una stalla o una struttura legata all'attività pari al 10% di tale superficie (0,01 mq/mq);	12.15) la richiesta di introdurre una superficie minima di area per la realizzazione di nuove strutture agricole, al fine di evitare nuove costruzioni in base all'indice IF = 0,01 m2/m2, a fronte di ridotte disponibilità di terreno agricolo, non è accoglibile perché, seppur condivisibile la preoccupazione del rischio di diffusione di insediamenti sparsi in conseguenza di possibili frammentazioni delle proprietà agricole, non è da ritenere opportuna l'introduzione di ulteriori limitazioni all'attività agricola. NON ACCOLTA	12.15	NA	
	12.16								12.16) richiesta relativa alle NTA del Piano delle Regole, di valutare la "regolarizzazione" delle residenze insediate in zona agricola non più connesse all'attività agricola; nel nostro territorio rurale, vi sono alcune residenze edificate storicamente dall'agricoltore, avente titolo per edificarle, ma da anni non più connesse all'attività agricola, normare tali abitazioni e valutare se dare la possibilità di trasformarle in residenze facendo pagare gli oneri a suo tempo non dovuti;	12.16) la richiesta di valutare la "regolarizzazione" delle residenze insediate in zona agricola non più connesse all'attività agricola, non è accoglibile, perché le residenze presenti in aree agricole non più connesse all'attività agricola, già risultano classificate dal Piano delle Regole in aree agricole e disciplinate dalle NTA dello stesso PR, Art. 33, punto 10. come "Edifici esistenti nel territorio rurale non adibiti ad usi agricoli" e, comunque, è da ritenere che siano necessariamente da evitare le microzonizzazioni in territorio agricolo; NON ACCOLTA	12.16	NA	

N. OSS	N. ORD.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	LOCALITA'	IDENTIFICAZIONE CATASTALE		ATTO	DESCRIZIONE RICHIESTA (SINTESI NON ESAUSTIVA - VERIFICARE SEMPRE DOUMENTO ORIGINALE)	PROPOSTA CONTRODEDUZIONI	N. ORD.	DETERMINAZIONI COMUNALI	NOTE
						f.	mapp.						
												A = ACCOLTA PA = PARZIALMENTE ACCOLTA NA = NON ACCOLTA	
	1217								12.17) richiesta relativa alle NTA del Piano dei Servizi, Art. 5, comma A2, di verificare se sia corretta la programmazione riportata al punto A.2.2, poiché è variato l'ambito ATR2;	12.17) la richiesta relativa alle NTA del Piano dei Servizi, Art. 5, A2 - Azioni finalizzate alla creazione di nuove strutture della mobilità, punto A2.2, di verificare la correttezza delle "Azioni" riportate nelle NTA del PS è accoglibile con conseguente rettifica del punto A2.2 in base alle modifiche introdotte per l'ATR 2 dalla II Variante al PGT, che ha limitato la realizzazione della viabilità di gronda, per effetto delle riduzioni delle dotazioni aggiuntive stabilite; la richiesta viene accolta modificando le NTA del Piano dei Servizi, Art. 5, A2, per sostituire nel punto A2.2, dopo le parole "Connessione v. Verdi" il testo " v. Gorizia, con formazione di rotatorie alle intersezioni del nuovo collegamento stradale con le stesse vie " con il seguente: " v. Liguria, con formazione della rotatoria all'intersezione del nuovo collegamento stradale con v. Verdi "; ACCOLTA	12.17	A	
	12.18								12.18) richiesta relativa alle NTA del Piano dei Servizi, Art. 5, comma A3, di verificare se sia corretta la programmazione riportata al punto A.3.3;	12.18) la richiesta relativa alle NTA del Piano dei Servizi, Art. 5, A3 - Azioni finalizzate alla realizzazione di nuove strutture per servizi pubblici, punto A3.3, di verificare la correttezza delle "Azioni" riportate nelle NTA del PS è accoglibile con conseguente rettifica del punto A3.3, in quanto nella definizione del previsto nuovo Centro Civico Culturale, non rientrano i servizi riportati, già realizzati e/o previsti in altra sede; pertanto la richiesta viene accolta modificando le NTA del Piano dei Servizi, Art. 5, A3 per eliminare dal punto A3.3, dopo la parola "centrale", il testo seguente: " che comprenderà la biblioteca comunale, la sala civica e gli spazi per le associazioni "; ACCOLTA	12.18	A	
	12.19								12.19) richiesta relativa alle NTA del Piano dei Servizi, Art. 5, comma A3, di verificare se sia corretta la programmazione riportata al punto A.3.5;	12.19) la richiesta relativa alle NTA del Piano dei Servizi, Art. 5, A3 - Azioni finalizzate alla realizzazione di nuove strutture per servizi pubblici, punto A3.5, di verificare la correttezza delle "Azioni" riportate nelle NTA del PS è accoglibile con conseguente eliminazione dal punto A3.5, della previsione del nuovo centro sportivo, in quanto con la precedente I Variante al PGT è stata prevista la riqualificazione del centro sportivo esistente, anziché la realizzazione di quello nuovo; pertanto la richiesta viene accolta modificando le NTA del Piano dei Servizi, Art. 5, A3 per eliminare il punto A3.5 e la relativa previsione; ACCOLTA	12.19	A	
	12.20								12.20) richiesta relativa alle NTA del Piano dei Servizi, Art. 5, comma A3, di ridefinire il punto A.3.10 con "Nuova area a parcheggio in via Donatori di Sangue a servizio delle strutture scolastiche";	12.20) la richiesta relativa alle NTA del Piano dei Servizi, Art. 5, A3 - Azioni finalizzate alla realizzazione di nuove strutture per servizi pubblici, di ridefinire il punto A3.10 "Nuova area a parcheggio in via Donatori di Sangue a servizio delle strutture scolastiche" è accoglibile eliminando la previsione, perché l'area a parcheggio in v. Donatori di Sangue, non rientra tra le previsioni in aree di trasformazione previste dal DP elencate al punto A3; pertanto la richiesta viene accolta modificando le NTA del Piano dei Servizi, Art. 5, A3 per eliminare il punto A3.10 e la relativa previsione; ACCOLTA	12.20	A	
	12.21								12.21) richiesta relativa alle NTA del Piano dei Servizi, Art. 6, comma 5, di correzione di un refuso al 9° rigo e si chiede di sostituire la sigla SIp con SL;	12.21) la richiesta relativa alle NTA del Piano dei Servizi, Art. 6, punto 5., di sostituire l'acronimo SIp con SL è accoglibile, in quanto si tratta effettivamente della mancata rettifica di tale acronimo, come modificato nel testo delle normative di Piano dalla II Variante al PGT, che ha recepito le "Definizioni tecniche uniformi", Allegato B della DGR 24/10/2018 n. XI/695, stabilite ai fini dell'introduzione a livello regionale del Regolamento edilizio-tipo; la richiesta viene accolta sostituendo l'acronimo "SIp" con " SL ", nell'articolo Art. 6, punto 5. delle NTA del Piano dei Servizi, come sopra indicato; ACCOLTA	12.21	A	

N. OSS	N. ORD.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	LOCALITA'	IDENTIFICAZIONE CATASTALE		ATTO	DESCRIZIONE RICHIESTA (SINTESI NON ESAUSTIVA - VERIFICARE SEMPRE DOUMENTO ORIGINALE)	PROPOSTA CONTRODEDUZIONI	N. ORD.	DETERMINAZIONI COMUNALI	NOTE
						f.	mapp.						
												A = ACCOLTA PA = PARZIALMENTE ACCOLTA NA = NON ACCOLTA	
	12.22								12.22) richiesta relativa alle NTA del Piano dei Servizi, Art. 9, comma 11, di verificare se sia un refuso il punto (esclamativo) interrogativo ?;	12.22) la richiesta relativa alle NTA del Piano dei Servizi, Art. 9, comma 11. è accoglibile, perché evidenzia la necessità di omissione del comma 11., in quanto la II Variante al PGT ha in generale modificato le modalità di determinazione della dotazione minima di aree per servizi pubblici, in modo che non risulta più coerente il testo dell'Art. 9, c. 11., delle NTA del PS; la richiesta viene accolta eliminando dalle NTA del Piano dei Servizi, Art. 9, l'intero testo del comma 11. e inserendo la parola " omissis ", per le ragioni sopra riportate e secondo quanto previsto anche per l'accoglimento dell'oss. 7.3), in conseguenza della modifica introdotta all'Art. 25 Tessuto storico delle NTA del Piano delle Regole, Categoria A6, PdR A6.1 - via Mazzini, via Sauro, "Norme particolari"; ACCOLTA	12.22	A	
	12.23								12.23) richiesta relativa alle NTA del Documento di Piano, Art. 5 bis (riferimento impreciso, si tratta dell' Art. 6, c. 5bis.) di correzione all'11° rigo, ove il riferimento non è all'"ultimo comma" ma al "penultimo comma".	12.23) la richiesta relativa alle NTA del Documento di Piano, Art. 6, comma 5bis. Dotazioni territoriali - standard di qualità, di correzione del riferimento al rigo 11° è accoglibile, in quanto il riferimento corretto, per la "metodologia di calcolo", è effettivamente lo "schema" riportato nel penultimo comma del punto 5bis. sopra citato; la richiesta è pertanto accoglibile modificando il testo del secondo comma del punto 5bis. dell'Art.6 delle NTA del Documento di Piano, per sostituire la parola " <i>ultimo</i> " con la parola " penultimo "; ACCOLTA	12.23	A	

N. OSS	N. ORD.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE	LOCALITA'	IDENTIFICAZIONE CATASTALE		ATTO	DESCRIZIONE RICHIESTA (SINTESI NON ESAUSTIVA - VERIFICARE SEMPRE DOUCMENTO ORIGINALE)	PROPOSTA CONTRODEDUZIONI	N. ORD.	DETERMINAZIONI COMUNALI	NOTE
						f.	mapp.						
13	13	6718	15/06/20	Alberti Giuseppe Legale Rappresentante della Soc. The Boss di Alberti Giuseppe e C. S.n.c.	v. Verdi 81	16	34 subb. da 5 a 8		13) Richiesta relativa all'area edificata ricadente nel Tessuto storico, sulla quale insiste un fabbricato classificato dal Piano delle Regole in Categoria A5 - Edifici privi di specifiche qualità architettoniche e/o ambientali ed incoerenti con il contesto" di poter incrementare del 10% la volumetria esistente del lotto edificato in oggetto (calcolato sull'intero immobile) al fine di realizzare, compatibilmente con il rispetto di eventuali diritti di terzi, un fabbricato accessorio in adiacenza all'attività commerciale esistente al piano terra (bar/birreria/paninoteca/ristorante e pizzeria); l'incremento richiesto è motivato dalla necessità di adeguare il locale sotto l'aspetto igienico-sanitario (realizzazione di spogliatoio dipendenti con rispettivo wc e wc clienti).	13) La richiesta di consentire un incremento del 10% della volumetria esistente del fabbricato situato nel Tessuto storico, classificato dal Piano delle Regole in Categoria A5 - Edifici privi di specifiche qualità architettoniche e/o ambientali ed incoerenti con il contesto", motivata dalla necessità di adeguamento igienico-sanitario in funzione dell'attività esistente, mediante la realizzazione di spogliatoio dipendenti con rispettivo wc e wc clienti, non è accoglibile, perché relativa a un'area, che ricade in centro storico, già satura e a densità molto alta, sulla quale viene chiesto un consistente incremento volumetrico dell'edificio esistente, di costruzione relativamente recente, che presenta caratteristiche insediative, tipologiche, morfologiche e costruttive contrastanti con il relativo contesto urbanistico e morfologico-storico; pertanto, in funzione degli obiettivi di Piano di tutela dei tessuti storici e in considerazione di quanto sopra evidenziato, è da ritenere che l'insediamento esistente non debba essere ulteriormente consolidato. NON ACCOLTA	13	A = ACCOLTA PA = PARZIALMENTE ACCOLTA NA = NON ACCOLTA	

FUORI TERMINE

14	14	10235	03/09/20	Ravelli Dario Geom.				PR NTA	14) Richiesta di ridefinizione delle NTA del Piano delle Regole, Art. 32, comma 3, in conformità con quanto stabilito dall'Art. 60 della L.R. n. 12/2015, in quanto gli interventi ammessi in tale zona non contemplano "ConSORZI di Bonifica".	14) La richiesta di modifica delle NTA del Piano delle Regole, chiaramente da riferire, in base ai contenuti, al "Territorio rurale", Art. 33, comma 3, e non all'Art. 32, come erroneamente indicato, per ridefinire la norma in conformità con quanto stabilito dall'Art. 60 della L.R. n. 12/2015, è accoglibile, quale opportuna rettifica della normativa delle aree destinate all'agricoltura, nelle quali, in base all'articolo di legge citato, "gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire ... all'imprenditore agricolo", al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola e ai soggetti aventi i requisiti di legge, tra i quali non rientrano, non solo i consorzi di Bonifica, ma nemmeno i consorzi fra Comuni e gli Enti pubblici, individuati nell'Art. 33, c. 3, delle NTA; la richiesta viene accolta adeguando a quanto disposto dall'Art. 60 della L.R. n. 12/2015, il testo del primo punto, del quarto periodo, del comma 3, dell'Art. 33, delle NTA del Piano delle Regole, per eliminare gli enti e i consorzi, non contemplati dalla legge citata per gli interventi edificatori nelle aree destinate all'agricoltura, come segue: "• per le nuove costruzioni, esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti previsti indicati all'art. 60, comma 1, lettere a), b), c) della L. R. 11 marzo 2005, n. 12 o a Enti Pubblici, consorzi fra Comuni, consorzi di Bonifica o tutti gli Enti pubblici che statutariamente operano sul territorio; gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire;"	14	A	
----	----	-------	----------	------------------------	--	--	--	-----------	---	--	----	---	--